



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno della seduta del 18 / 2 / 2016

N. <u>3</u> del Reg.	Oggetto: Regolamento IUC - TARI. Modifiche in tema di scadenze.
Data: <u>18 / 2 / 2016</u>	

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di febbraio, alle ore 16,30 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Carlo Casalino

All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 18,50 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio	x	
3) Papagni Antonella	x	
4) Laurora Carlo	x	
5) Tomasicchio Emanuele	x	
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso	x	
8) Avantario Carlo	x	
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo	x	
11) De Laurentis Domenico	x	
12) Ventura Nicola	x	
13) Nenna Marina		x
14) Amoruso Leo	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana	x	
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico	x	
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa	x	
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola	x	
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 32 Totale assenti n. 1

Il Presidente Ferrante presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore alle Finanze dott. Luca Lignola, munita dei prescritti pareri tecnico-amministrativo e contabile della Dirigente al ramo dott.ssa G. Marcucci, iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno, avente per oggetto **"Regolamento IUC- TARI. Modifiche in tema di scadenze"**, e depositata agli atti del Consiglio in uno all'allegato schema di regolamento come modificato e nella stessa richiamato.

Chiede ed ottiene la parola in via preliminare il **Consigliere Procacci**, per sollevare una questione pregiudiziale in merito al mancato parere della competente 3^a Commissione Consiliare sulla proposta; e chiedere se la discussione sull'argomento "è regolare".

Il Presidente Ferrante in merito riferisce che la proposta di fatto è stata trasmessa alla Commissione ma che la stessa non è stata convocata nei termini come da Regolamento, per cui la proposta può essere trattata in Consiglio.

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la discussione in merito alla detta pregiudiziale, per cui intervengono i **Consiglieri De Laurentis e Tomasicchio**, come da resocontazione dattiloscritta; nonché il Consigliere Procacci il quale dichiara di ritirare la pregiudiziale in parola.

Viene dato atto che si è allontanato dall'aula il Consigliere Lima per cui i presenti sono passati da 32 a 31. Sono le ore 18,50.

Quindi **il Presidente** cede la parola all'Assessore proponente **dott. Lignola**, il quale relaziona in merito all'argomento e alla relativa proposta di deliberazione, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che si è allontanato il Consigliere Lapi, per cui i presenti sono 30.

Dichiarata aperta la discussione interviene la **Consigliera Barresi**, per esprimere le proprie osservazioni e considerazioni, come riportate nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che si allontana dall'aula il Presidente Ferrante e che assume le funzioni la Vice Presidente Capone, per cui i presenti sono 29.

La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri **Tomasicchio e Papagni**, i cui interventi sono riportati nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che è rientrato il Presidente Ferrante che riassume le funzioni; per cui i presenti in aula sono 30.

Intervengono, quindi, i **Consiglieri Laurora Carlo e De Laurentis**, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che si sono allontanati dall'aula i Consiglieri Papagni e Florio; per cui i presenti passano da 30 a 28.

Seguono gli interventi dei Consiglieri **Ventura, Corrado e Di Lernia**; quindi il Presidente cede la parola **all'Assessore Lignola** per replica ai Consiglieri intervenuti; nonché alla Consigliera **Di Lernia**; il tutto come da resocontazione dattiloscritta allegata.

A questo punto il **Presidente** riferisce che è stato depositato un emendamento a firma di cinque Consiglieri, in data 12/2/2016, e distribuito a tutti in copia ed agli atti, nel testo di seguito riportato:

“I sottoscritti Consiglieri Comunali firmatari del presente emendamento, chiedono di modificare l’art.25, comma 3, così come proposto nel testo della delibera, cassando completamente le parole con inizio da “Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute per singoli anni di imposta, a coloro che risultano essere in regola con il versamento del tributo per le annualità precedenti e le relative istanze prodotte annualmente.”

Unitamente al parere della dirigente al ramo dott.ssa Marcucci, che così recita:

“Si prende atto della volontà espressa sottolineando che le risorse per le agevolazioni dovranno essere autorizzate ai sensi dell’art.25 comma 4 del Regolamento IUC TARI. Si rinvia per i consequenziali pareri.”

Il **Presidente**, quindi di seguito, dà lettura del parere espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17/2/2016, che così recita:

Collegio dei Revisori omissis.....

“Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, dott.ssa Grazia Marcucci; contenuto in calce all’istanza presentata dai Consiglieri Comunali al Presidente del Consiglio Comunale esprime Parere Favorevole sull’emendamento proposto, condividendo quanto indicato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.25 comma 4 del Regolamento IUC-TARI. Letto, approvato e sottoscritto.”

Così come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Chiedono ed ottengono la parola in merito all’emendamento come presentato dal Presidente, i Consiglieri **Marinaro, Barresi, Laurora Carlo, De Laurentis, Procacci, De Toma, Loconte, Amoroso, Tomasicchio, Laurora Francesco**; e per chiarimenti il **Segretario Generale dott. Casalino**; i cui interventi sono tutti e meglio riportati nell’allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che si allontanano dall’aula i Consiglieri **Merra – Tomasicchio – Briguglio – Cirillo**, per cui i presenti passano da 28 a 24.

Intervengono, inoltre, in merito all’emendamento e per dichiarazione di voto, il **Consigliere Lops ed il Consigliere De Toma** per mozione d’ordine relativa all’assenza in aula del Collegio dei Revisori dei Conti.

All’uopo risponde il **Presidente Ferrante**, come da allegata resocontazione dattiloscritta allegata.

Quindi esaurita la discussione il **Presidente Ferrante** pone in votazione per appello nominale l’emendamento nel testo come innanzi riportato ed agli atti.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.24
Assenti:	n.9 (Florino – Papagni - Tomasicchio – Nenna – Briguglio – Cirillo -

Merra – Lapi – Lima)
Voti favorevoli: n.18 (Bottaro – Ferrante – Laurora T. – Avantario – Cormio –
Marinaro – De Laurentis - Ventura – Amoruso – Barresi - Di Tondo –
Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco –
Lops)
Astenuti: n.4 (Di Lernia – Corrado - Procacci – Cinquepalmi)

I Consiglieri Laurora C. e De Toma dichiarano di non partecipazione al voto e di “non considerare astenuti” pur presenti in aula.

L'emendamento viene dichiarato approvato, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Viene dato atto che è rientrato il Consigliere Cirillo, per cui i presenti sono 25.

Il Presidente Ferrante riferisce che è pervenuta al tavolo, a firma del Consigliere De Laurentis ed altri la seguente richiesta di correzione al testo della proposta agli atti che così recita:

“Eliminare nel corpo della delibera a pagina 3 - 3ª Riga dopo le parole agevolazioni TARI, la frase “Nei casi di C.D. disagio lavorativo.”

Il Presidente in merito precisa che non trattasi di emendamento bensì di “richiesta di correzione materiale.”

Quindi il **Presidente Ferrante**, riferisce altresì che sono stati depositati al tavolo altri due emendamenti a firma delle Consigliere Papagni e Di Lernia, come da allegata resocontazione dattiloscritta; specificando che gli stessi però “collidono” con l'emendamento appena approvato.

La **Consigliera Di Lernia** dichiara di ritirare entrambi detti emendamenti.

Interviene per dichiarazione di voto il **Consigliere Laurora Carlo** come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Viene dato atto che si allontanano i Consiglieri Laurora Carlo, Corrado, De Toma e Cinquepalmi, per cui i presenti in aula sono passati da 25 a 21.

Quindi non essendoci altri interventi **il Presidente** pone in votazione per appello nominale, l'intera proposta agli atti come emendata e rettificata dal Consigliere De Laurentis per errore materiale.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti: n.21
Assenti: n.12 (Florio – Papagni – Laurora C. - Tomasicchio – Nenna –
Briguglio – Merra – Lapi – Corrado – De Toma – Lima -
Cinquepalmi)
Voti favorevoli: n.21 (Bottaro – Ferrante – Laurora T. – Avantario – Cormio –
Marinaro – De Laurentis - Ventura – Amoruso – Barresi - Di Tondo –
Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco –
Cirillo – Lops – Di Lernia - Procacci)

La proposta di deliberazione come emendata e corretta viene dichiarata approvata dai 21

presenti e votanti.

Il Presidente, propone e pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento come approvato, che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.21
Assenti:	n.12 (Florio – Papagni – Laurora C. - Tomasicchio – Nenna – Briguglio – Merra – Lapi – Corrado – De Toma – Lima - Cinquepalmi)
Voti favorevoli:	n.21 (Bottaro – Ferrante – Laurora T. – Avantario – Cormio – Marinaro – De Laurentis - Ventura – Amoruso – Barresi - Di Tondo – Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Cirillo – Lops – Di Lernia - Procacci)

La proposta viene dichiarata approvata.

Il tutto come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore alle Finanze, dott. Luca Lignola, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, riferisce:

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO, inoltre che l'art. 1, comma 702. della Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»:

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del 28.10.2015 del Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.254 del 31.10.2015), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, è stato differito al 31/03/2016;

DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato possono essere approvate le delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», e s.m. il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 31/07/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, composto delle parti IMU, TASI e TARI ;

VISTA la nota Prot. Gen. n. 1829 del 18.1.2016, a firma di alcuni consiglieri comunali, con la quale è stata evidenziata la necessità di prevedere un differimento al termine fissato dall'art. 25, comma 1 del vigente Regolamento IUC-TARI, per la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere le agevolazioni TARI, fissata nel giorno 31 gennaio dell'anno di riferimento, al fine di consentire una maggiore divulgazione della opportunità di beneficiare della riduzione della TARI, relativamente ad alcune categorie di contribuenti meno abbienti;

VISTA altresì la nota di riscontro a firma del Dirigente della 2^ Area Economica Finanziaria, Prot.Gen. n. 3033 del 26.1.2016, con la quale si evidenziava la necessità di dover predisporre un apposito atto di Consiglio Comunale, finalizzato ad apportare la richiamata modifica al vigente Regolamento IUC-TARI ed acquisito indirizzo per le vie brevi di procedere in tal senso;

RITENUTO necessario, in ogni caso, provvedere ad apportare alcune modifiche al Regolamento IUC, relativamente alla parte TARI, come specificato nella seguente tabella di raffronto:

CAPITOLO 4 - "TARI"

Art. 8, comma 5, lett. b) ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	
5. Per fruire dell'esclusione e/o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,	5. Per fruire dell'esclusione e/o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale,

<p>artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.</p>	<p>commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno <u>per il quale si chiede l'esclusione e/o riduzione di cui ai commi precedenti</u>, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.</p>
<p><i>Si è ritenuto dover effettuare la suddetta precisazione.</i></p>	
<p align="center">Art. 21 comma 3 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p>	
<p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, <u>entro il 31 dicembre dell'anno precedente</u>, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.</p>	<p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, <u>entro il termine di cui all'art. 28, comma 1 del presente Regolamento IUC-TARI</u>, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.</p>
<p><i>Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente istante, si è ritenuto dover equiparare il termine di presentazione dell'istanza avente ad oggetto l'avvio al compostaggio, al termine generale fissato per la presentazione delle dichiarazioni iniziali e/o di variazione TARI di cui al Regolamento IUC-TARI</i></p>	
<p align="center">Art. 23 comma 4 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO</p>	
<p>4. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre la documentazione può pervenire anche successivamente e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p>	<p><u>4. La richiesta, unitamente alla documentazione probante, deve essere presentata annualmente, entro il termine di cui all'art. 28, comma 1 del presente Regolamento IUC-TARI, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione. Quest'ultima, opererà di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</u></p>
<p><i>Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente istante, si è ritenuto dover equiparare il termine di presentazione dell'istanza avente ad oggetto riduzione per il recupero, al termine generale fissato per la presentazione delle dichiarazioni iniziali e/o di variazione TARI di cui al Regolamento IUC-TARI.</i></p>	
<p align="center">Art. 25 comma 3 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI</p>	
<p>3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena</p>	<p>3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di</p>

<p>di decadenza, <u>entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione</u>. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute per singoli anni d'imposta e le relative istante prodotte annualmente. <u>Solo per l'anno 2014 è possibile derogare ai termini di cui al presente comma, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazione ed esenzione, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</u></p>	<p>decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>per l'anno di imposta 2014 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);</u> - <u>dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;</u> - <u>solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016.</u>
<p><i>Con Tale modifica regolamentare si è inteso concretizzare la richiesta avanzata dai sigg. consiglieri comunali con nota Prot.Gen. 1829 del 18.1.2016.</i></p>	

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione espresso in data 10/2/2016;

VISTO l'emendamento ed il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 17/2/2016;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.

267/2000, dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, dott.ssa Grazia Marcucci in data 04/02/2016: "Non comporta oneri diretti";

UDITI gli interventi dei Consiglieri, dell'Assessore al ramo, del Segretario Generale, di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta;

Con il risultato delle votazioni come innanzi accertato e proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di modificare il Regolamento IUC, come specificato nella seguente tabella di raffronto, come in Allegato I:

CAPITOLO 4 - "TARI"

Art. 8, comma 5, lett. b)	
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	
<p>5. Per fruire dell'esclusione e/o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.</p>	<p>5. Per fruire dell'esclusione e/o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno <u>per il quale si chiede l'esclusione e/o riduzione di cui ai commi precedenti</u>, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.</p>
<p><i>Si è ritenuto dover effettuare la suddetta precisazione.</i></p>	
Art. 21 comma 3 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	
<p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, <u>entro il 31 dicembre dell'anno</u></p>	<p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, <u>entro il termine di cui all'art. 28, comma 1 del presente</u></p>

<p><u>precedente</u>, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.</p>	<p><u>Regolamento IUC-TARI</u>, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.</p>
<p><i>Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente istante, si è ritenuto dover equiparare il termine di presentazione dell'istanza avente ad oggetto l'avvio al compostaggio, al termine generale fissato per la presentazione delle dichiarazioni iniziali e/o di variazione TARI di cui al Regolamento IUC-TARI</i></p>	
<p align="center">Art. 23 comma 4 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO</p>	
<p>4. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce mentre la documentazione può pervenire anche successivamente e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</p>	<p><u>4. La richiesta, unitamente alla documentazione probante, deve essere presentata annualmente, entro il termine di cui all'art. 28, comma 1 del presente Regolamento IUC-TARI, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, Quest'ultima, opererà di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.</u></p>
<p><i>Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente istante, si è ritenuto dover equiparare il termine di presentazione dell'istanza avente ad oggetto riduzione per il recupero, al termine generale fissato per la presentazione delle dichiarazioni iniziali e/o di variazione TARI di cui al Regolamento IUC-TARI.</i></p>	
<p align="center">Art. 25 comma 3 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI</p>	
<p>3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza, <u>entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione</u>. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute per singoli anni d'imposta e le relative istanze prodotte annualmente. <u>Solo per l'anno 2014 è possibile derogare ai termini di cui al presente comma, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazione ed esenzione, novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</u></p>	<p>3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>per l'anno di imposta 2014 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);</u> - <u>dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;</u> - <u>solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016.</u>
<p><i>Con Tale modifica regolamentare si è inteso concretizzare la richiesta avanzata dai sigg. consiglieri comunali con nota Prot.Gen. 1829 del 18.1.2016.</i></p>	

- 3) di fare proprie le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15. del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

- 5) di dichiarare, con voti e con separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

Il Presidente, a questo punto, essendo stata esaurita la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, dichiara la seduta terminata.

Sono le ore 20,59 del 18/02/2016.

CB/AP/ad



COMUNE DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Barletta Andria Trani

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 31.07.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 08.10.2014, ulteriormente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2015)

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- **dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presente Regolamento contiene disposizioni in materia di IUC – Disciplina generale (Capitolo 1), di IMU (Capitolo 2), di TASI (Capitolo 3), di TARI (Capitolo 4). Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

INDICE

CAPITOLO 1

Disciplina generale

Imposta Unica Comunale

“IUC”

CAPITOLO 2

Regolamento componente

Imposta Municipale Propria

“IMU”

CAPITOLO 3

Regolamento componente

Tributo sui servizi indivisibili

“TASI”

CAPITOLO 4

Regolamento componente

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

“TARI”

CAPITOLO I

Disciplina generale IUC

(Imposta Unica Comunale)

- ART. 1 Disciplina dell'Imposta Comunale Unica "IUC"
- ART. 2 Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

Art. 1 - Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le tariffe della TARI:

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

b) le aliquote della TASI:

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU”

(Imposta Municipale Propria)

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Presupposto dell'imposta
- ART. 3 Esclusioni
- ART. 4 Esenzioni
- ART. 5 Agevolazioni
- ART. 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- ART. 7 Base imponibile
- ART. 8 Soggetti attivi
- ART. 9 Soggetti passivi
- ART. 10 Definizione di fabbricato
- ART. 11 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- ART. 12 Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico
- ART. 13 Area fabbricabile
- ART. 14 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- ART. 15 Decorrenza
- ART. 16 Definizione di terreno agricolo
- ART. 17 Riduzioni per terreni agricoli
- ART. 18 Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- ART. 19 Versamenti
- ART. 20 Dichiarazioni
- ART. 21 Accertamento
- ART. 22 Riscossione coattiva

- ART. 23 Rimborsi
- ART. 24 Sanzioni ed interessi
- ART. 25 Contenzioso
- ART. 26 Funzionario responsabile
- ART. 27 Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili
- ART. 28 Rinvio
- ART. 29 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 e smi, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente Regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n.147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014.
5. Il presente Regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge del 29 gennaio 2014 n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1° gennaio 2014.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili. Restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504.

Art. 3 - Esclusioni

1. In via generale sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 10 – 11 – 13 del presente Regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nella fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come meglio individuate al successivo articolo 11, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10

- dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
- b) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n.201 del 2011 (categoria D/10);
 - c) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - e) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e il Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.416 del 24 giugno 2008;
 - f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - h) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - i) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - j) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
 - k) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - l) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

- m) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - n) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.222.
 - o) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
2. La riserva allo Stato del gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 5 – Agevolazioni

1. Il Comune può prevedere un'aliquota agevolata per le seguenti unità immobiliari:
- a) immobili appartenenti alle categorie C3 e D di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali;
 - b) immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi (in presenza di decreto di sfratto a partire dalla data di emissione dello stesso);
 - c) immobili appartenenti alla categoria C1 di proprietà di soggetti che ivi esercitano la propria attività.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal Regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, o, in mancanza da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che sussistono le condizioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Art. 7 - Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art.13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 8 - Soggetti attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del citato Decreto Legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Trani viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 9 - Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 10 - Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi

dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo articolo 13.

Art. 11 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata a qualsiasi titolo da altra persona;

b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014);

- c) l'unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizioni che la stessa venga utilizzata come abitazione principale prevedendo che detta agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere espresse nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

8. L'Imposta Municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definito nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

Art. 12 - Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta dal tecnico abilitato.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n.457; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi dal deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.
4. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità.

Art. 13 - Area fabbricabile

1. Definizione: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto" ancorché residuale.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabili nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

Art. 14 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504.

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione ed alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base

imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

Art. 15 - Decorrenza

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1° gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 16 - Definizione di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo bosco, all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 17 - Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai

medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nel territorio comunale, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 18 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,

direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- b) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

5. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:

- a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
- b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

Art. 19 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15° del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16° al 31° del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. L'Ente può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n.241 (Modello di pagamento unificato F24).
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

8. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

9. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

10. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 20 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato Decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 21 - Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Anche le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 23 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 19 comma 9.

Art. 24 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente.

Art. 25 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23.

3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 26 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 27 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il

versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al Comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del Comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso Comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,

dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Art. 28 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3

Regolamento componente "TASI"

(Tributo sui servizi indivisibili)

- ART. 1 Istituzione della TASI e presupposto impositivo
- ART. 2 Soggetti passivi
- ART. 3 Base imponibile
- ART. 4 Determinazione delle aliquote
- ART. 5 Soggetto attivo
- ART. 6 Detrazioni – riduzioni - esenzioni
- ART. 7 Servizi indivisibili
- ART. 8 Dichiarazioni
- ART. 9 Modalità di versamento
- ART. 10 Scadenze di versamento
- ART. 11 Somme di modesto ammontare
- ART. 12 Riscossione
- ART. 13 Funzionario responsabile del tributo
- ART. 14 Accertamento
- ART. 15 Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
- ART. 16 Rimborsi
- ART. 17 Rinvio
- ART. 18 Entrata in vigore

Art. 1 - Istituzione della TASI e presupposto impositivo

1. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 2 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura **del 20 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 3 - Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 s.m.i., all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e

6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 6 - Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), relativamente all'abitazione principale del possessore e relative pertinenze così come definite ed individuate ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie alla stessa assimilate, per legge e/o per espressa disposizione regolamentare adottata dal Comune ai fini dell'IMU.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

6. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo. Su tale unità immobiliare sempre a partire dall'anno 2015 il tributo TASI si riduce del 70% (D.L. 47 del 28.03.2014 art. 9-bis comma 2, convertito dalla L. 80 del 23.05.2014).

7. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 6 del presente articolo i contribuenti interessati dovranno presentare, entro il 30 giugno 2015, apposita istanza ove specificare di essere iscritti all'AIRE, di essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e, per quest'ultima condizione, allegare certificazione rilasciata dal Paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza.

Art. 7 - Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.
2. Con la delibera di cui al precedente art. 4, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Per l'anno 2014 l'indicazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base dei dati presuntivi riferibili all'esercizio 2014.

Art. 8 - Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello di pagamento unificato F24).
2. Il Comune, salvo diversa disposizione legislativa, può mettere a disposizione del contribuente idonei strumenti finalizzati ad agevolare il calcolo dell'imposta dovuta, entro la data di scadenza del pagamento della prima rata di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10 - Scadenze di versamento

1. Il numero delle rate e la scadenza delle stesse sono stabiliti annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe.
2. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 11 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 12 - Riscossione

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 13 - Funzionario Responsabile del tributo

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 14 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 15 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 16 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 11.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 4

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- ART. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- ART. 4 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- ART. 6 Soggetti passivi
- ART. 7 Locali ed aree non soggetti al tributo
- ART. 8 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- ART. 9 Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 10 Costo di gestione
- ART. 11 Determinazione della tariffa
- ART. 12 Articolazione della tariffa
- ART. 13 Periodi di applicazione del tributo
- ART. 14 Tariffa per le utenze domestiche
- ART. 15 Occupanti le utenze domestiche
- ART. 16 Tariffa per le utenze non domestiche
- ART. 17 Classificazione delle utenze non domestiche

- ART. 18 Scuole statali
- ART. 19 Tributo giornaliero
- ART. 20 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- ART. 21 Riduzioni per le utenze domestiche
- ART. 22 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- ART. 23 Riduzioni per il recupero
- ART. 24 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- ART. 25 Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- ART. 26 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- ART. 27 Obbligo di dichiarazione
- ART. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- ART. 29 Poteri del Comune
- ART. 30 Accertamento
- ART. 31 Sanzioni
- ART. 32 Riscossione
- ART. 33 Interessi
- ART. 34 Rimborsi
- ART. 35 Somme di modesto ammontare
- ART. 36 Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 37 Entrata in vigore e abrogazioni

ART. 38 Clausola di adeguamento

Allegati:

Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato B - Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che la quantità globale (in Kg.) di detti rifiuti prodotti non superi il presuntivo valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui all'allegato I, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 158/1999.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il soggetto obbligato rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette al tributo:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione

del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
FALEGNAMERIE	40%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
TIPOGRAFIE-STAMPERIE-VETRERIE	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
MACELLERIE - PESCHERIE	20%
CASEIFICI	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti

utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

5. Per fruire dell'esclusione e/o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno per il quale si chiede l'esclusione e/o riduzione di cui ai commi precedenti, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 verificare della legge 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno tre mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, al Responsabile comunale cui compete la gestione del servizio. Sulla base delle risultanze istruttorie, lo stesso Responsabile provvede a validare il Piano finanziario, mediante eventuali modifiche e/o integrazioni, ed a trasmetterlo entro due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al Funzionario Responsabile del tributo affinché egli predisponga la deliberazione tariffaria per la copertura dei costi del servizio, della quale il Piano finanziario e la Relazione illustrativa costituiscono presupposto nonché apposito allegato.
3. Qualora l'affidatario della gestione dei rifiuti non trasmetta il Piano finanziario entro il termine di cui al comma precedente, il Responsabile comunale cui compete la gestione del servizio vi provvede comunque d'ufficio, provvedendo ad irrorare all'affidatario la sanzione derivante da tale inadempimento definita nel contratto di servizio.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50% e il 100% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata così come documentati dal soggetto gestore.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Occupati le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o frequentazione di corsi di studio prestate al di fuori del territorio comunale, ovvero nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano validi i seguenti documenti: contratto di locazione, contratto di lavoro, iscrizione alla banca dati dell'ufficio tributi del comune di domiciliazione o contratti di attivazione di utenza elettrica.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal presente articolo		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 50 metri quadrati		1
50,10	100	2
100,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
Oltre	250,10	6

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative si considerano utenze domestiche condotte da un unico occupante, in difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (*Cat.3 autorimesse e magazzini senza vendita diretta*).

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio, purché singolarmente di estensione non inferiore al 20% della superficie complessiva del medesimo compendio.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Nel caso in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad uso abitativo rispetto a quella ad uso economico professionale, si presume un uso promiscuo al 30%.

8. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

9. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti **organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto**, si applica una riduzione del 30%.

La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui all'art. 28, comma 1 del presente Regolamento IUC-TARI, di apposita istanza, attestante l'aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo. Su tale unità immobiliare sempre a partire dall'anno 2015 il tributo sui rifiuti TARI si riduce del 70% (D.L. 47 del 28.03.2014 art. 9-bis comma 2, convertito dalla L. 80 del 23.05.2014).

6. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 6 del presente articolo i contribuenti interessati dovranno presentare, entro il 30 giugno 2015, apposita istanza ove specificare di essere iscritti all'AIRE, di essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e, per quest'ultima condizione, allegare certificazione rilasciata dal Paese di residenza che attesti lo stato di quiescenza.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23 - Riduzioni per il recupero

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione nella quota variabile della tariffa pari al 10% a condizione che:
 - il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero,
 - il quantitativo dei suddetti rifiuti – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - rappresenti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
3. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (es. formulario di identificazione);

b) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

4. La richiesta, unitamente alla documentazione probante, deve essere presentata annualmente, entro il termine di cui all'art. 28, comma 1 del presente Regolamento IUC-TARI, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.

Quest'ultima, opererà di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze non domestiche tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, ovvero punti di raccolta diversamente denominati.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio, all'Ufficio Tributi e Ambiente. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 25 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps.
- b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;
- c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
 - il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%
 - Che ad eccezione dell'abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
- d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
 - sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
 - per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

Tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

2. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, e le eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito

di acquisizione informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;

- b) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di presentazione di istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati entro le scadenze di cui all'articolo 28 del presente Regolamento. L'istante è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento in caso di omessa denuncia di variazione;
 - c) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.
 - d) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.
3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza:
- per l'anno di imposta 2014, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);
 - dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;
 - solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016.

3 bis. Esclusivamente per l'esercizio 2015, le richieste di agevolazione con ISEE zero, vista l'intervenuta modifica sulla normativa degli ISEE, vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 30 Aprile 2015.

4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. In tal caso deve essere garantita la compatibilità finanziaria delle agevolazioni da concedere con gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario di riferimento. All'uopo viene effettuato opportuno monitoraggio al fine di verificare che l'importo complessivo delle istanze ammissibili sia compatibile con la capienza dei fondi stanziati, e in caso contrario, il dirigente della 2^a Ripartizione, su relazione del funzionario responsabile del tributo, informa gli organi di governo per gli opportuni e conseguenti provvedimenti del caso.

5. Si applicano per quanto compatibili il secondo e il quarto comma dell'articolo 21 – Riduzioni per le utenze domestiche.

Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica l'agevolazione o riduzione più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TIA 2).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, o tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.). In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

Art. 30 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Le attività di accertamento svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 31 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 32 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI, mediante invio ai contribuenti di avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d'ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e degli avvisi di accertamento emessi, approvata dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate

a scadenza semestrale ovvero più rate non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (Modello di pagamento unificato F24).

5. In caso mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 gennaio, il Dirigente della 3^a Ripartizione su relazione del Funzionario responsabile del tributo e previo indirizzo dell'organo di governo, tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente può disporre:

a) il differimento delle scadenze, mantenendo la rata ultima al 31 dicembre dell'anno di imposta;

b) il pagamento di acconti dell'imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione della deliberazione tariffaria per l'anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo per l'approvazione della stessa;

c) la riduzione del periodo di rateizzazione da trimestre a bimestre.

6. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 60 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997.

Art. 33 - Interessi

1. Gli interessi di mora e di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 36 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2011 (Legge di stabilità 2011) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A**Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B**Categorie di utenze non domestiche**

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158** – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi con ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

PUNTO N. 1 ALL'O.D.G.: "Regolamento IUC – TARI. Modifiche in tema di scadenze".

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, terminati gli interventi preliminari, 1° punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione Consiglio Comunale: "Regolamento IUC – TARI. Modifiche in tema di scadenze". C'è una pregiudiziale del Consigliere... in verità aveva fatto la richiesta pregiudiziale prima il Consigliere Procacci, poi scomparso e riapparso. Quindi 53, Consigliere Procacci, prego.

PROCACCI CATALDO – Consigliere Comunale

Allora Presidente, questo punto all'ordine del giorno, la volta scorsa, era aggiuntivo ed urgente, anche se c'era stato comunicato il 9 in Conferenza dei Capigruppo, andata deserta per mancanza del PD. Solo che nei fatti questa volta non sarebbe più urgente, quindi mi chiedo: la convocazione della terza commissione è stata fatta? Quindi vi è il parere della Commissione? Vorrei che si esprimesse il Segretario Generale riguardo... se il parere in questo caso, in quanto nei fatti, non è un punto urgente. Oltre, vabbe', al fatto che abbiamo ricevuto alle 16:10 il parere dei revisori e l'emendamento. Ricordo che anche la maggioranza, forse il Consigliere De Laurentis potrà ricordare che già, quando lui era all'opposizione, fu sollevato questo caso e chiesto il parere del Segretario Generale, che il 10 marzo 2015 disse che, riprendendo un parere...

INTERVENTO

(fuori microfono)

PROCACCI CATALDO – Consigliere Comunale

...2014, chiedo scusa, sì. Riprendendo un parere del Consiglio di Stato disse che il parere dei revisori dei Conti dev'essere un atto allegato ai documenti del Consiglio Comunale e dev'essere anche consegnato nei termini. A noi c'è stato consegnato oggi alle 16:10.

INTERVENTO

(fuori microfono)

PROCACCI CATALDO – Consigliere Comunale

E ma anche questo... questo incide sul bilancio. Quindi chiederei al Segretario innanzitutto se la discussione è regolare in quanto manca il parere della Terza Commissione e quindi vorrei che si esprimesse in questo e poi che si esprimesse il Consiglio Comunale sulla regolarità. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere, magari il Segretario Generale. Allora, innanzitutto il parere alla Commissione sul provvedimento, che ci accingiamo a discutere, è stato inviato in data 4 febbraio 2016. Parere alla terza Commissione.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Sì. Per quanto mi riguarda, dopo dieci giorni, il parere è come se fosse stato espresso. Lo dice il regolamento.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

E lo dice il regolamento! Non me lo sto inventando! Non fate finta di cadere dalle nuvole. Il regolamento dice questo, visto che vi andate a vedere il regolamento in ogni articolo, c'è anche l'articolo che dice questa cosa. Okay? Detto questo, l'emendamento è stato proposto successivamente e, diciamo, come dice, come prescrive il regolamento di contabilità dell'ente, è stato proposto nei tre giorni precedenti alla odierna discussione. Quindi ovviamente la proposta è stata fatta nei tre giorni, i pareri sono arrivati successivamente, quindi vi è stato notificato oggi semplicemente perché oggi si è completato l'iter dei pareri sia del dirigente e sia del Collegio dei Revisori dei Conti, quindi non è un fatto contro il regolamento perché...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Perché non è opportuno? No, mi spiegate perché non è opportuno? Allora, o il regolamento lo conosciamo fino in fondo oppure non ne parliamo neanche. Perché non è opportuno? Cioè... magari sono io che sto sbagliando però vorrei anche capire il perché.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere Procacci, è la pregiudiziale sua, quindi se mi risponde!

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Quale parere?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Il parere della Commissione... se io l'invio alla Commissione, passano dieci giorni, la Commissione non si esprime, è come se fosse stato dato. Si prescinde dal parere. Non è una cosa che sto inventando... è una cosa scritta nel regolamento. Va bene? Okay?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Quale Presidente?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, siccome... il Presidente... siccome le mancanze sempre a me le attribuite. Va bene. Allora... quindi allora, dal punto di vista procedurale è corretto l'atto. D'accordo? Sennò l'avrei inserito all'ordine del giorno.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Dove c'è il visto...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Quelle sono delle camicie che valgono per tutti i provvedimenti, lo sa meglio di me.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Sì, però quella è un'addizione che viene lasciata, diciamo, così, poi non c'è il parere della terza Commissione però è come se fosse stato espresso. D'accordo? Spero di essere stato chiaro.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ovviamente se il Segretario ha da osservare qualcosa.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Perfetto.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, possiamo andare avanti? La ritira la pregiudiziale o la devo mettere in votazione?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Eh? Allora, chi vuole intervenire sulla pregiudiziale?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora... io vedo la prenotazione del nr. 27 che c'era prima in effetti. Però sulla pregiudiziale non sul provvedimento eh? Ora si parla della pregiudiziale del Consigliere Procacci. Sulla pregiudiziale nr. 50 chi è?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, De Laurentis e poi Tomasicchio. Allora, prego nr. 11 De Laurentis sulla pregiudiziale.

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Essendo stato citato per un intervento del Consiglio Comunale del 2014 credo, ho sempre chiesto la competenza degli atti. E anche vero che in quell'occasione si parlava di bilancio e quindi del parere dei Revisori dei Conti che era una, come dire, indispensabile anche, perlomeno per una lettura, soprattutto per chi non è avvezzo a leggere bilanci per un'interpretazione del bilancio. E in quell'occasione ci fu data, addirittura se non erro, durante la seduta stessa il parere dei revisori. E comunque se ha gli atti a disposizione il Consiglio Comunale votò tranquillamente, approvò la delibera malgrado le proteste della minoranza a dimostrazione che, anche se le carte, i regolamenti, gli statuti e anche le leggi dicono determinate cose poi i provvedimenti vengono comunque adottati, deliberati e sono comunque efficaci. Nel caso specifico, stiamo parlando di una proposta di delibera che va in favore dei cittadini quindi prorogando il termine di scadenza per richiedere le agevolazioni. Anche quand'anche quell'eccezione fosse, diciamo, fondata e probabilmente in parte ha delle motivazioni, ha le sue motivazioni, io la invito Consigliere, a ritirarla perché comunque creerebbe un danno ai cittadini in ogni caso. Anche perché non è sostanziale, è un parere che sicuramente sarebbe stato favorevole. Probabilmente c'è stata una disfunzione tra l'ufficio di presidenza e la Commissione, quindi quel provvedimento non è stato convocato in Commissione di cui facciamo parte entrambi. Per quanto riguarda il parere dei Revisori dei Conti, non poteva arrivare diversamente, perché era già stato convocato il Consiglio, c'era un emendamento, il parere è sull'emendamento. Il parere dei Revisori. Quindi non è sulla delibera, è sull'emendamento, che è stato presentato successivamente. Quindi non credo che ci sono grosse motivazioni. Per quanto riguarda la Commissione è chiaro che c'è stata una disfunzione. Io stesso chiedevo prima al Presidente: ma come mai non c'è stata la convocazione? Non c'è stata. Però diamo atto che il Presidente ha inviato la proposta di delibera alla Commissione e, durante questo tempo, anche... probabilmente l'errore è stato causato dal fatto che il Consiglio Comunale è stato in precedenza convocato con

urgenza e quindi non c'erano i tempi per andare in Commissione. Tra l'altro lei sa bene che il regolamento prevede che le Commissioni si possono riunire una sola volta a settimana. In quella settimana si era già riunita la Commissione e quindi non poteva essere riconvocata per discutere di quello. Dopodiché è andato via il provvedimento, è arrivato già in consiglio, è stato riproposto al Consiglio, senza che la Commissione entrasse di nuovo nel merito. Del resto il parere non poteva che essere favorevole, tra l'altro. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Sulla mozione... chiedo scusa, sulla pregiudiziale il consigliere Tomasicchio nr. 45.

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Dal punto di vista formale, non posso condividere la posizione che è stata espressa dal collega De Laurentis e anche dalla presidenza. Perché? I pareri della Commissione acquisiti sono relativi alla proposta di delibera così com'era nata originariamente. Dopodiché, ciò che invece viene oggi all'approvazione del Consiglio, è un provvedimento emendato, cioè modificato. Un provvedimento diverso rispetto a quello che è stato...

INTERVENTO

(fuori microfono)

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

L'emendamento?

INTERVENTO

(fuori microfono)

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Scusami, se la modifica riveste un aspetto sostanziale del provvedimento, tu dai vita ad un provvedimento che è diverso rispetto a quello mandato in Commissione, se invece...

INTERVENTO

(fuori microfono)

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

No. Scusa...

INTERVENTO

(fuori microfono)

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Volevo soltanto avere questo chiarimento: cioè l'emendamento è considerato la parte essenziale del provvedimento oppure no? Ed in ogni caso però il parere e l'emendamento devono comunque essere a disposizione dei tre giorni precedenti, non è che ce li dovete identificare il pomeriggio!

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Scusi, io come faccio a notificarle un emendamento che il regolamento dice che posso a proporlo fino a tre giorni prima, io devo proporre a lei tre giorni prima a disposizione? Come si fa? Cioè me lo dice?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, questo è il regolamento di contabilità. Prevede questo.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, prevale il regolamento di contabilità sui provvedimenti finanziari perché... chiedo scusa, il regolamento del Consiglio Comunale demanda, se non fa espressa previsione, al regolamento di contabilità che in questo caso prevale. Quindi diciamo: tra i regolamenti, sugli emendamenti prevale il regolamento di contabilità.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Sì, non si tratta di essere d'accordo o meno.

INTERVENTO

(fuori microfono)

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Fabbrì, se voi... presentiamo un emendamento che stravolge il contenuto del provvedimento che fai? Cioè allora uno potrebbe aggirare tutte le volte i pareri della Commissione e dei Revisori presentando un emendamento all'ultimo...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere Tomasicchio, lei sa molto meglio di me che le Commissioni consiliari sono delle articolazioni del Consiglio Comunale che servono espressamente per agevolare il lavoro. Tra l'altro, le Commissioni consiliari, non sono previste dalla legge, sono previste dal nostro statuto perché la legge prevede solo la Commissione Affari Istituzionali. Quindi il fatto che possa, l'emendamento, non essere approvato con il parere da parte della Commissione, è un fatto assolutamente normale. Prego, allora, sull'emendamento che possiamo fare, lo ritira o lo vuole mettere in votazione?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Pregiudiziale. Chiedo scusa.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, l'emendamento c'è, esiste ed il parere io non lo posso sopprimere. D'accordo? Quindi il provvedimento... adesso si discute il provvedimento. Poi, quando alla fine della discussione ci sarà, io darò lettura dell'emendamento che avrei dovuto leggervi stasera e basta però l'avevo già fatto notificare in maniera tale che ne abbiate tutti quanti in contezza, allora si voterà anche l'emendamento e poi il provvedimento tutt'insieme. Quindi la ritira?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, ritira la pregiudiziale il Consigliere Procacci. Quindi sul provvedimento... allora, proponente... l'Assessore proponente è l'Assessore Vignola. Prego Assessore.

VIGNOLA LUCA - Assessore

Buonasera a tutti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri e chiedo anch'io scusa per il ritardo ma veramente non è dovuta al scarso rispetto nei vostri confronti. Allora, questo è un provvedimento sostanzialmente di poca sostanza. Lo dico con estrema sincerità. In realtà, alcuni Consiglieri (inc.) hanno chiesto lo spostamento del termine per presentare le agevolazioni perché c'è stato un problema oggettivo, cioè la norma nuova sull'ISE ha fatto allungare i termini, fino al 16 gennaio non si potevano redigere. Quindi queste fasce che sono le più deboli, molti perdevano il diritto a questa cosa. Questa è la sostanza: spostare al 28 febbraio. Io sono in corsa, non ero esperto e probabilmente qualche tempo, qualche giorno in più si è perso, ma mi sono rivolto a tutti, le Commissioni quando si sono riunite, anche ai Capigruppi a spiegare quello che era, diciamo, l'obiettivo. Era semplicemente spostare questo. La responsabile dell'Ufficio Tributi ha inoltre portato altre modifiche che non sono sostanziali, ma semplicemente coordinato tutte le scadenze che prima erano differite tra di loro, in modo tale da semplificare la vita sia al contribuente, sia al comune. Successivamente i Revisori hanno espresso il loro parere sulla proposta originaria e l'hanno ritenuta valida e - questo credo si riferiva il Consigliere Laurora - avevano sottolineato anche come un passaggio aggiuntivo fosse stato anche significativo. Cioè quello di concedere le agevolazioni solo a coloro che erano in regola con i pagamenti. Successivamente però, alcuni Consiglieri, hanno rimarcato che questa è una condizione che, in questo caso, non doveva trovare applicazione, perché chi ha ISE zero è una persona che si trova in grossissime difficoltà. Quindi ha altre priorità. Probabilmente non pagherà comunque la TARI perché ha altre priorità, fargli gravare di un debito ulteriore risultava essere poco politicamente per loro poco corretto. I revisori hanno preso atto di questa, che sostanzialmente è un'intenzione politica quella di favorire le classi e hanno espresso il parere in maniera apparentemente in contraddizione ma in realtà hanno preso atto... sì, hanno preso atto, perché loro devono prendere atto, non ci sono problemi sul bilancio, quindi loro hanno espresso il loro parere sulla regolarità, diciamo, dal punto di vista contabile. Questa non incide sostanzialmente. Tenete presente che la TARI...

INTERVENTO

(fuori microfono)

VIGNOLA LUCA - Assessore

Eh?

INTERVENTO

(fuori microfono)

VIGNOLA LUCA - Assessore

Non c'è nemmeno (inc.)... loro hanno espresso...

INTERVENTO

(fuori microfono)

VIGNOLA LUCA - Assessore

Sì, molto spesso si ha una visione molto burocratica per cui devi essere in regola, ne parlavo con l'altro Consigliere, come fa l'INPS, ti do il IUC se sei perfettamente in regola, poi magari quel poveretto non può lavorare, è giusta una cosa, è giusta l'altra. Ma parliamo di ISE zero, cioè di persone che sono veramente in difficoltà economica. Tutti gli emendamenti possono essere fatti e sono giusti, io le accetto perché non sono io... però, diciamo, guardiamo la sostanza. La sostanza, è semplicemente un differimento del termine al 28 febbraio, niente di più. Questo è. Ah, e volevo anche sottolineare: molti Consiglieri che ho incontrato, sia della maggioranza che dell'opposizione, in questi giorni hanno detto: mah, visto che hanno modificato il regolamento potevamo fare qualche modifica più sostanziale. Mi sono impegnato personalmente a modificare i regolamenti, non nel senso che li faccio io, ma a coordinare i lavori delle Commissioni, per (inc.) i regolamenti non solo quelli della TARI, ma anche gli altri che siano più adeguati alle esigenze dei contribuenti. Questo è tutto. Torno a ripetere, è semplicemente uno spostamento di data. Sì, di data, dal gennaio a febbraio. Determinata da problemi non legati a noi ma legati alla problematiche dell'ISE.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

A volte ragiono anche io. Allora, sul provvedimento invece? Allora il Consigliere con il nr. 27 chi è?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora il Consigliere Barresi sul provvedimento. Prego Consigliere.

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Sindaco, Consiglieri, sinceramente abbiamo avuto un'altra riprova. E' veramente con disagio e con grande amarezza che devo far rilevare a quest'Assise come la volontà cittadina, la volontà

politica sia sta bistrattata dalla macchina, cioè burocratica, amministrativa, in quanto Consiglieri di maggioranza... veramente penalizzato perché ho preso le firme di tutti i Consiglieri, gli altri sette consiglieri, per ottimizzare i tempi, perché avevamo fretta di portare a termine questa richiesta di proroga per l'agevolazione TARI, dell'agevolazione TARI, e quindi ci ha portato a contattarci (inc.) sono tutti d'accordo perché naturalmente va incontro ai cittadini, ai cittadini più bisognosi. Quindi questo ci lascia un amaro in bocca perché vorrei capire come la dirigenza possa intervenire nella politica.

INTERVENTO

(fuori microfono)

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Interferire. Il termine quello che volete. Però questo ci ha portato praticamente... è dal 18 gennaio che la richiesta era stata scritta. Siamo arrivati al 4 febbraio, il 10 febbraio il parere dei revisori. Poi cosa ci è pervenuto? C'è pervenuto un provvedimento... a parte che la dirigente preposta a predisporre gli atti che oltre ha praticamente sbagliato l'iter in quanto è arrivato al Presidente del Consiglio, che giustamente ha sottolineato, una bozza invece della proposta. A noi è arrivato questo... praticamente la proposta che noi avevamo chiesto era solo... quindi una dilazione, cioè, della proroga, invece ci sono pervenuti tutte le variazioni degli articoli. Un cambio. Praticamente la cosa più grave, ritengo, sia l'articolo quindi... le agevolazioni di cui si... "al presente articolo sono riconosciuti per singoli anni di imposta a coloro che risultano essere in regola con il versamento del tributo per le annualità precedenti e relative istanze prodotte annualmente". Come ha fatto osservare l'Assessore, questo non va incontro ai cittadini più bisognosi. Io vorrei capire perché questi cambiamenti, dalla dirigente non sono stati effettuati negli anni precedenti e perché nei sei mesi da quando ci siamo... qui c'è la nuova Amministrazione, non abbiamo fatto altro che chiedere all'Assessore e al dirigente, il cambio di questi e degli articoli, ma ciò non è stato ascoltato. Invece adesso, per una semplice, cioè un iter che voleva praticamente, bastavano appena tre giorni, proprio tre giorni per portarlo a termine, abbiamo fatto questa magra figura. Ma qui la politica non c'entra nulla. Questa magra figura è dovuta alla dirigenza. Quindi io chiedo alla dottoressa Marcucci se vuol fare politica, perché vedo che prende le funzioni di Sindaco, di Assessore, di Consigliere. Io posso cederle il mio posto. Però così, signor Sindaco, non lo vedo... ah ecco... ora lo vedo. Sindaco, cioè, in questo modo noi non possiamo andare avanti. Siamo praticamente ingessati.

INTERVENTO

(fuori microfono)

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

E vabbe' ma non... noi vogliamo lavorare, vogliamo quindi portare a termine ciò che la politica, gli indirizzi della politica, ma questo non ci viene concesso. Siamo già ingessati per gli articoli, per il provvedimento, il regolamento del Commissario prefettizio Iaculli, che praticamente ci ha ingessato e ora è giusto che in una... le commissioni vengono fatte una volta la settimana, non avevamo il tempo di portare a termine anche in Commissione, c'era tanta... l'urgenza era troppa. Mi dispiace anche vedere nella maggioranza intervenire contro il fabbisogno dei cittadini, i cittadini più bisognosi della minoranza... che ho detto, maggioranza?

INTERVENTO*(fuori microfono)***BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale**

Scusate. Della minoranza. Perché trovate cavilli... e posso capire che fate opposizione nei confronti del Sindaco, nei confronti dell'Assessore, nei confronti dei Consiglieri, ma ciò trovare il pelo nell'uovo, dobbiamo concludere. Non basta che ci ha messo il bastone fra le ruote alla Dirigente dell'area finanziaria, vi mettete anche voi che dovrete andare incontro, specialmente Movimento 5 stelle, ai fabbisogno dei cittadini. Quindi, vi prego. Allora, Sindaco, io chiedo gentilmente che questa situazione possa concludersi e che sia l'ultima volta. Perché gli articoli...

INTERVENTO*(fuori microfono)***BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale**

Perché praticamente gli articoli che ha voluto modificare la Dirigente dell'Area Finanziaria io non dico che possono essere chissà... vanno anche bene, però se la politica vi ha dato un indirizzo perché... cioè non avete fatto in altri tempi o... in questo momento che avevamo l'urgenza e ci avete fatto perdere tutto 'sto tempo ai cittadini, agli operatori del CAAF, che potevano benissimo usufruire di queste agevolazioni. Lei, dottoressa Marcucci, dice che è così oberata di lavoro, lavora 14 ore al giorno! Le chiedo di lavorare di meno e forse anche meglio visto che l'iter del provvedimento è andato sbagliato, poi d'altronde anche quello che ci ha proposto la Corte dei Conti nel 2014 quindi io le chiedo se forse lavora meno, ci dà possibilità di lavorare meglio anche a noi. Quindi Sindaco, cerchiamo di mettere fine a questa situazione e di poter lavorare noi, almeno... noi vogliamo andare incontro alla cittadinanza ma qui vedo che abbiamo dei muri di gomma da tutte le parti. Quindi io spero che con questo mio intervento sia chiara la situazione ai miei concittadini che in questo caso, la politica non ha nessun torto, non è riuscita a raggiungere nei termini... cioè, nel minor tempo possibile l'obiettivo perché ostacolata dalla dirigenza che dovrebbe stare al suo posto. Grazie.

LUCIANA CAPONE – Vice Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tomasicchio, nr. 45.

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Chiedo scusa, è soltanto per contribuire ad accelerare i lavori di discussione su questo punto. In calce all'emendamento del 12 febbraio 2016, con encomiabile velocità, in pari data, alle 12:15 il Dirigente dice: "Si prende atto della volontà espressa dai soggetti che hanno presentato l'emendamento sottolineando che le risorse per le agevolazioni, dovranno essere autorizzate ai sensi degli artt. 25 comma 4 del regolamento ecc... si rinvia per i consequenziali pareri". Ora, mi auguro che il rinvio si riferisca ai pareri dei revisori, però se si dice che c'è bisogno di risorse per le agevolazioni... allora è questo il chiarimento che voglio ed è quello che volevo chiedere prima.

INTERVENTO*(fuori microfono)***TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale**

No, perché? Vabbe'... se può servire ad accelerare la discussione... cioè, se c'è bisogno di risorse per le agevolazioni l'argomento va...

INTERVENTO

(fuori microfono)

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Siete bravissimi... io sono sempre pronto...

INTERVENTO

(fuori microfono)

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Ecco, voglio capire se c'è bisogno di risorse aggiuntive, perché sembrava di capire questo dal tenore letterale del parere del dirigente. Che cosa si intende dire allora per risorse e per le agevolazioni? Perché anche i revisori subordinano il parere favorevole al reperimento secondo l'art. 25 comma 4 del regolamento! Quindi cortesemente spiegatemi questo.

LUCIANA CAPONE – Vice Presidente

Facciamo tutti gli interenti e poi l'Assessore risponderà a tutti quanti.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LUCIANA CAPONE – Vice Presidente

Sì, certo. Ha chiesto di intervenire il nr. 50. Papagni, prego.

PAPAGNI ANTONELLA – Consigliere Comunale

Allora, niente, non mi dilungo molto in una situazione evidentemente molto confusa. E' solo per riportare che ho consegnato al Segretario Generale due proposte di emendamenti uno in subordine all'altro perché è evidente che siamo arrivati già al 18 di febbraio, finché vorrà approvato questo provvedimento, andrò sull'albo pretorio, resteranno pochissimi giorni ai cittadini per poter usufruire delle agevolazioni. Collega Barresi, la prossima volta stia più attenta perché mettere bocca...

INTERVENTO

(fuori microfono)

PAPAGNI ANTONELLA – Consigliere Comunale

No, mi scusi, è fatto personale a questo punto. Mettere in bocca a me cose che non ho detto...

LUCIANA CAPONE – Vice Presidente

Allora, chiedo scusa, sta chiedendo il fatto personale?

INTERVENTO

(fuori microfono)

PAPAGNI ANTONELLA – Consigliere Comunale

Dove chiediamo appunto che, all'art. 25 comma 3, invece entro il 29 febbraio 2016, entro il 31 marzo 2016, o in subordine entro il 15 marzo 2016 come termine. Perché è evidente che il cittadino, a meno che non sia 24 ore al giorno sull'album pretorio on-line avrebbe qualche tipo di difficoltà a poter accedere a quest'agevolazione di cui evidentemente ha bisogno. Detto questo, ditemi voi. Il Segretario Generale mi ha detto che c'era bisogno del parere del Revisore dei Conti?

LUCIANA CAPONE – Vice Presidente

Allora, chiedo scusa, non siamo ancora arrivati alla fase dell'emendamento, stiamo facendo la discussione sul provvedimento, dopodiché potrà ricevere tutte le risposte. Ha chiesto di intervenire il nr. 42 Carlo Laurora, prego.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Grazie signor Presidente. Io intanto sottopongo ai colleghi una serie di domande aperte sulle quali vorrei che loro esercitassero una riflessione perché il provvedimento naturalmente... intanto i motivi di urgenza, visto che hanno un tempo fino al 29, è... insomma, per poter apportare queste modifiche, poteva anche gestirle un po' meglio visto che comunque l'emendamento è arrivato in ritardo, con una serie di considerazioni che in parte sono anche condivisibili. Così come francamente, ascoltando il collega Barresi, io sono un po'... sono anche abbastanza sconcertato per quello che dice. Nel senso che, mi pare di capire che la manovra e quindi il provvedimento sia appannaggio della dirigenza e non del governo cittadino che mi pare, in qualche maniera, di aver capito, lo subisce nonostante tutto visto che poi si è prodotto un emendamento aggiuntivo e susseguente. Questo è l'intervento del collega Barresi che peraltro ricordo è un collega di maggioranza, per cui l'affermazione che ella ha voluto, come dire, proferire in quest'aula è assolutamente grave. Da quello che capisco, la manovra finanziaria la fa il dirigente. Voi siete completamente ignari di quello che sta accadendo. Tant'è che siete corsi, dopo qualche tempo, con questo emendamento a porre questa pezza rispetto ai tempi regolamentari. Avevamo tempo fino al 29, perché comunque la legge dice, lo stato, dice che 30 giorni prima della scadenza pretestato per il bilancio preliminare, bilancio che il capogruppo di De Laurentis aveva già preannunciando da tempo sostenendo che entro il 31 l'avrebbe presentato.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Allora, siccome non c'è più, quindi... siccome non c'è più l'Assessore... siccome ti sei prodotto in questa, diciamo, in questa affermazione qualche tempo fa, che io ho memorizzato, e che tu hai sostenuto che entro il 31 dicembre avremmo approvato il bilancio previsionale...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

La proroga c'è sempre Mimmo. Come ogni anno, come tu sai. Era una volontà politica quella che io ho registrato, ma come vedi, siamo a fine febbraio e, secondo me, il bilancio previsionale non l'avremo prima di quest'estate. Come sempre accade. Come sempre accade. Allora, detto questo

però, intanto la domanda che pongo, la domanda aperta ai miei colleghi, facendo sempre riferimento all'ausilio del parere del Collegio dei Revisori, ma avete notato che il parere dei Revisori sono in estrema contraddizione l'uno con l'altro? Cioè, mentre per certi versi, per la manovra del Dirigente, cioè il primo provvedimento, visto che, come sostiene il collega Barresi, la prima manovra è una manovra sulla quale voi non avete proferita parola, perché è stata preparata a vostra insaputa, il Collegio dei Revisori si era prodotto in un'indicazione, in una prescrizione molto rigida, secondo la quale, quelle agevolazioni non sarebbero state riconosciute a chi aveva, negli anni precedenti, ottemperato al pagamento della TARI, poi di contro, troviamo nella seconda manovra, quella della maggioranza, quella finalmente della maggioranza, un parere uguale e contrario. I revisori piegandosi alla volontà evidentemente della maggioranza e non certamente della volontà dell'intera Assise consiliare, hanno ritenuto di esprimere parere favorevole sostenendo la tesi cioè della seconda manovra, cioè quella della maggioranza. Pertanto chiedo a voi che siete artefici del secondo provvedimento, che va in contraddizione con il primo, che sono entrambi in contraddizione perché le modifiche sono praticamente automatismi che il Dirigente ha voluto, comunque in ogni caso, voluto uniformare alle scadenze quelle previste. Per quanto riguarda l'emendamento, cioè la vostra manovra, il parere dei revisori avete notato che è in contraddizione con quello che avevano espresso cinque giorni prima?

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Rispetto alla manovra della Dottoressa Marcucci che fa la manovra. Voi la fate voi... cioè quindi voi...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

No, vabbe', il parere, il parere.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

No, allora, condividete sul fatto che ci sono due manovra, una... allora, ci sono due ragioneria, quella della dottoressa Marcucci che va in autonomia e quindi non vi ascolta...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Scusa Tonino. No, scusa, che la cosa è abbastanza complicata. Chiedo scusa. Allora, c'è una manovra della Dottoressa Marcucci che di voi non se ne sbatte nulla, perché l'ha fatta improprio mi pare di capire, non perché lo dico io, ma per la stessa affermazione del collega di maggioranza.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Voi non l'avete contestata. Poi vi siete resi conto che la manovra non vi piaceva, mi pare di aver capito... correggimi se sbaglio collega Barresi. E quindi siete corsi all'emendamento che contraddice tutto quello che diceva il primo provvedimento. Quantomeno quella... quindi delle due l'una.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Delle due l'una allora. Delle due l'una allora. O non va bene...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

No, chiedo scusa.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Vabbe', sono i miei colleghi. No, ho fatto una domanda aperte. Siccome parliamo del parere del Collegio dei Revisori, chiedo: ma i colleghi della maggioranza si sono resi conto che hanno provveduto a portare in aula un provvedimento del quale non sapevano nulla. A voi lo chiedo.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Allora, ve ne siete accorti dopo. Quindi siamo venuti in Consiglio, siete arrivati puntuali, l'avete rinviato perché vi siete resi conto, non per quelle motivazioni che io non ho ascoltato ma che mi pare di aver artatamente, il collega Nicola Ventura, ha artatamente costruito in quell'occasione. Quindi avete poi prodotto la vera manovra finanziaria, la vera finanziaria, che è il secondo provvedimento, con un parere dei revisori che è in contraddizione a 360° con quanto avevano affermato qualche giorno prima. Stiamo parlando di questo, ragazzi. Noi stiamo approvando un emendamento che non serve a nulla, salvo l'aver uniformato alcune date per comodità. La sostanza è il vostro emendamento. Quello è la sostanza. Perché ciò che stiamo...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Sì, vabbe', è chiaro.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Che è la sostanza il provvedimento. Anche perché l'urgenza non c'è. Avevamo tempo fino al 29, perché la legge dice...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere, lei sta parlando di un emendamento, quale emendamento?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ma noi non stiamo parlando dell'emendamento, noi stiamo parlando della discussione generale del provvedimento. Quindi.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

E poi, la prego, si rivolga a me.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Prego Consigliere.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

E' inutile che cerca di fuorviarmi perché sa bene che sono attinenti le questioni, anzi, sono l'una legata strettamente all'altra. Cioè noi stavamo portando un provvedimento inutile il primo, già nel passato consiglio, inutile perché in realtà stavamo uniformando alcuni articoli modificando ad un regolamento, salvo poi aver modificato, grazie al vostro intuito, alla vostra solerzia ecc ecc... l'aver modificato quella norma regolamentare che consenta a quei cittadini di poter utilizzare quel beneficio. Allora, visto che c'è stata questa missione, credo, diciamo, frutto di una estemporanea, ma devo dire anche onesta interpretazione del collega Barresi. Io mi chiedo: ma la ragioneria cioè cammina all'unisono come il governo cittadino o siamo sempre nelle solite condizioni che ognuno fa quello che vuole, salvo poi dover pagare il conto, la politica è costretta a pagare il conto e quindi faccio riferimento proprio all'intervento della collega Barresi. Le colpe vanno sempre alla politica, però dobbiamo tenerle distinte, qui c'è la vicenda politica e c'è la vicenda amministrativa che purtroppo non è appannaggio della politica come molti credono. Qui la città è governata dai Dirigenti, come tutti sapete, e sei Dirigenti da sempre, da sempre...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Scelti dalla politica. Allora, allora, noi dobbiamo prendere atto e coscienza che se non uniformiamo la politica, o meglio, se non riusciamo a conciliare, a compulsaire la vicenda dei dirigenti a quelli della politica, questa città, secondo me, non ha nessun futuro, perché se la politica la fanno i dirigenti qui facciamo solo un po' di teatrino.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

No, no, ma io non entro in merito, anche perché la dottoressa Marcucci è un professionista serio, peraltro anche molto valente. Però non è possibile pensare che i dirigenti...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Chiedo scusa signori... Presidente, vorrei terminare avendo però l'attenzione dell'aula perché sto affermando cose anche abbastanza... ritengo anche abbastanza importanti. Qui la vicenda è una: la macchina comunale non funziona perché? E quindi la politica non produce nulla da molti anni, da molti anni, perché la macchina comunale non cammina con lo stesso passo della politica o viceversa. La politica non cammina con lo stesso passo della macchina dirigenziale. Allora, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito: se i dirigenti non seguono l'indirizzo politico voi presto andrete in crisi e quindi ne pagherete il conto dal punto di vista politica. Purtroppo però il vostro fallimento è il fallimento nostro, della città, dei problemi, della gente ecc ecc... dobbiamo dircele queste cose altrimenti non ne usciamo più. Se la manovra finanziaria non la preparate voi siete inconsapevoli, non è un fatto positivo, è un fatto estremamente negativo. Questo non vuol dire che la dottoressa Marcucci non agisce per il bene della città o non fa le cose per bene, però non possibile che le cose siano divergenti, non è comprensibile. Così come, mi riferisco anche all'Ufficio Tecnico, mi riferisco anche ai servizi sociali. E' necessario che i Dirigenti siano funzione attiva del governo cittadino.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 11 De Laurentis, prego.

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Sono stato citato prima perché, sul bilancio, mi ero convinto, anche perché così mi aveva assicurato l'Assessore precedente alle Finanze, che entro il 31 dicembre avremmo proposto la delibera sul bilancio o quanto meno il DUP, il documento di programmazione, propedeutico al bilancio. Questo purtroppo non è avvenuto. Evidentemente ci sono stati dei disguidi. Probabilmente anche perché la finanziaria, comunque ha modificato alcune cose, alcuni comuni sono riusciti a farlo, il Comune di Trani no. Però rispetto ai tempi passati in cui abbiamo approvato il bilancio di previsione, anche a settembre, a ottobre anche, ricordo, io sono convinto che quest'anno riusciremo a farlo molto prima. Me lo auguro quantomeno. Così come mi auguro, e sono ancora convinto, che il bilancio di quest'anno sarà un bilancio partecipato. Come dire partecipato? Non solo alla maggioranza ma presumo anche alla minoranza. Tutti i suggerimenti

che potranno arrivare propositivi riguardo alla soluzione di determinate situazioni della città che ha bisogno di poste in bilancio per coprire appunto quei costi, credo saranno ben accetti compatibilmente con le risorse a disposizione. In questo senso, io vorrei ricordare che da questi banchi quest'anno, ma così come gli anni passati, è stata chiesta, in previsione della manovra finanziaria, tutta una serie di situazioni: un miglioramento delle agevolazioni TARI, quindi non solo la scadenza... un miglioramento dell'agevolazione TARI. Ma poi arriveremo anche all'addizionale IRPEF nel quale chiedevamo anche una progressività o una maggiore soglia di esenzione. Io le anticipo oggi Assessore, così non mi venga a dire poi dopo che non mi hai detto niente e quindi non ho potuto seguire le indicazioni che arrivavano dal Consiglio Comunale. In Consiglio Comunale io le anticipo, che così come ho chiesto, chiederò poi che l'addizionale IRPEF, quando sarà discussa, sarà, diciamo, un po' più attenuata, un po' attenuata rispetto all'aliquota secca o quantomeno con una soglia di esenzione. So che questo comporta un aggravio nel bilancio, una riduzione delle entrate, ma ogni riduzione di entrate del comune dall'altra parte è una riduzione di uscita dei cittadini. Quindi meno entrate nel Comune meno uscite dei cittadini che potranno utilizzare quelle risorse per magari incrementare i consumi, investimenti, spesa, andasse a fare una pizza. Magari, non lo so, diciamo in questo senso. Io credo che se il Comune riesce ancora di più a tagliare delle spese non indispensabili potrà andare incontro a quei cittadini sia con il taglio delle tasse che con l'introduzione di nuove agevolazioni più pregnante. Quando dico nuova generazione, ora ritorno, torno alla delibera in oggetto. Agevolazioni TARI. Questa è modifica al regolamento della TARI. Nella delibera, il dirigente, diciamo al di là... prende spunto dalla richiesta dei Consiglieri Comunali che chiedono il semplice spostamento della scadenza del termine per chiedere le agevolazioni... noi avevamo presentato a metà gennaio, avendo letto... conoscendo che la scadenza era 31 gennaio e avendo conoscenza che ad esempio, per chiedere l'estensione ISE danno via almeno una decina di giorni, soprattutto a gennaio perché c'è il cambio dell'anno, vanno chiesto i nuovi redditi e quindi era molto difficoltoso per i CAAF patronati presentare le richieste e le agevolazioni rispettando la scadenza del 31 gennaio. Quindi in quell'occasione abbiamo provveduto a chiedere un semplice spostamento della scadenza. Il dirigente ha ritenuto nell'occasione di dover anche modificare una serie di articoli per allineare evidentemente tutta una serie di scadenze e quindi ha preso al balzo la nostra richiesta, spostiamo la scadenza, visto che dobbiamo portare la delibera...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Mi suggeriscono che in quel momento non c'era l'Assessore, quindi la politica in quel momento mancava...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Mancava l'anello di congiunzione tra i Consiglieri. Perché questo è il ruolo dell'Assessore. Quello di trasferire le istanze della politica dei cittadini alla macchina amministrativa dei dirigenti. Quindi in quel momento il Dirigente ha colto l'occasione, sistemiamo anche alcune parti del regolamento che non erano evidentemente allineate e spostiamo la scadenza. Nel far questo sono andati via un po' di giorni, forse un po' troppo a mio parere dottoressa. Lo so, oggi siamo in

Consiglio Comunale e siamo a fine febbraio. Siamo a fine febbraio. Aggiungendo, tra l'altro, una postilla nella quale chiedeva, appunto, che tale agevolazioni debbano essere diretti soltanto a coloro che risultano essere in regola con il versamento del tributo per le annualità precedenti. È un emendamento... era praticamente una cosa in più rispetto a quanto richiesto dai Consiglieri Comunali. Quindi diciamo si è andati oltre quella che era la richiesta dei Consiglieri Comunali. E per questo motivo anche, che i Consiglieri Comunali hanno presentato un emendamento per cassare una cosa in più rispetto a quella che era stata la richiesta dei Consiglieri Comunali. Se poi i Consiglieri comunali devono preparare letteralmente la delibera che deve andare in Consiglio Comunale noi non ci... non tocca ai Consiglieri Comunali preparare la delibera. Noi facciamo la proposta poi la delibera la redigono gli uffici. Tra l'altro, voglio aggiungere, che questa postilla era comunque irricevibile dottoressa, perché sarebbe valsa soltanto nei confronti delle domande di agevolazioni che si andavano a presentare da oggi in poi, atteso che fino a ieri, il regolamento in vigore, non prevedeva che le richieste di agevolazioni dovevano sottostare alla regolarità del tributo. Quindi era completamente irricevibile. Non poteva modificare le richieste presentate fino a ieri in vigore di un regolamento che non prevedeva quella cosa. Secondo me doveva essere cassato. Quindi mi dispiace veramente che i Revisori dei Conti abbiano espresso un parere plaudendo a quella... a quell'inserimento. Diverso che, oggi noi decidiamo che dall'anno prossimo, per tutte quelle agevolazioni che verranno presentate dal primo gennaio in poi, dovremmo chiedere la regolarità contributiva, la regolarità dei tributi. Contributiva difetto professionale. Difetto professionale. Quindi per il momento noi lasciamo che oggi le agevolazioni le possono chiedere tutti, indipendentemente dalla situazione debitoria, per l'anno prossimo potremo discutere cosa fare dal prossimo anno, magari augurandoci che le proposte di delibera vengano proposte prima che inizi l'anno solare. Nell'occasione, ancora una volta, Assessore, riguardo a queste agevolazioni, la Dirigente, è a conoscenza che da questi banchi, non solo il Consiglieri De Laurentis, ma anche altri Consiglieri, Marinaro, non voglio citarli tutti, in occasione dell'incremento della TARI fatta l'anno scorso per coprire il piano economico finanziario, diciamo un po' alto, si può dire, oneroso dell'AMIU, avevano chiesto se fosse possibile inserire delle agevolazioni un po' più consistenti o comunque aumentare la platea dei beneficiari. Ci fu detto che non era possibile perché era già scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, che era il 30 luglio, e quindi di conseguenza non potevano essere modificati i regolamenti. Non era possibile modificare i regolamenti. Tant'è che nella vicina Andria c'è un problema anche se noi non chiedevamo la modifica del Tributo, ma solo delle agevolazioni. Comunque oggi non abbiamo il bilancio. E quando leggo nei pareri e nelle... anche quello della Dottoressa che ci dice... all'emendamento dice che: "Si prende atto della volontà espressa sottolineando che le risorse per le agevolazioni dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 25...". Ma è evidente che... cioè, è nella sostanza delle cose. Le agevolazioni dovranno essere coperte nel bilancio. Quando sarà redatto prevederà un capitolo apposta per coprire. Qualora il capitolo non coprirà integralmente le agevolazioni va fatta una variazione di bilancio, andremo a mettere, a rimpinguare il capitolo di altri dieci... o l'intervento... ora non si chiamano più capitoli. Quindi andrà a rimpinguare quella somma...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Come dice Consigliere?

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

No, no. No. No.

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Quando il regolamento verrà approvato verrà pubblicato sul sito il nuovo regolamento che sarà...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Sì, ma non modifica l'entrata. Non modifica niente. Quello che stavo dicendo, dottoressa, quindi Assessore, ad esempio, nell'agevolazione per quanto riguarda il disagio lavorativo ed altro, è previsto che c'è una riduzione del 50%, giusta per citarne una, per chi... le famiglie che hanno un ISE zero. Io forse, non sono in quelle condizioni evidentemente, ma mi pongo in una famiglia che ha un ISE zero che si preoccupa di chiedere la riduzione del 50% della TARI, pur sapendo che non potrà pagare neanche l'1%. E probabilmente quella famiglia con ISE zero è già affidataria presso i Servizi Sociali e ha l'esenzione. Completamente avrà pure l'esenzione. Quindi se noi vogliamo dare veramente un'agevolazione, una riduzione del 50% la dobbiamo dare a quelle famiglie che hanno un basso reddito e quindi che probabilmente hanno un reddito, un ISE un po'... diciamo, non dico più alto, ma una soglia di ISE leggermente più alta dello zero. Perché un ISE zero che equivale... tolto l'affitto, tolto altro, non gli rimangono i soldi neanche per fare la spesa, figuriamoci per pagare la TARI. Quindi Assessore, prima della predisposizione del bilancio, se vorrà gradire la modifica ulteriore del regolamento, prevedendo nuove agevolazioni. Io glielo ribadisco: oggi stiamo prima della scadenza del bilancio. Probabilmente il bilancio verrà prorogato al 31 maggio, abbiamo tutto il tempo di modificare il regolamento per le agevolazioni. So Dottoressa che le creo qualche disagio, ma lei saprà anche, ricorderà a tutti quanti, che questa richiesta l'è stata fatta dal Consiglio Comunale già l'anno scorso. Probabilmente l'è sfuggita presa dai tanti impegni, ma quel... so anche che un elevamento della soglia ISE comporta un incremento dei beneficiari, so che avrà un costo ma è un costo che verrà inserito nel bilancio. Purtroppo il bilancio serve anche a questo, serve anche a coprire dei costi sociali, non solo per pagare le spese della manutenzione del verde, di cui il Dirigenti ai lavori pubblici è molto attento; per pagare magari il rifacimento di alcune strade che non vengono riparate. Cioè i soldi servono anche per andare incontro alle famiglie disagiate che non sono in grado di far fronte a questo. Anticipo, giusto per... Anticipo che ho presentato, insieme ad altri Consiglieri Comunali, non un emendamento, ma dalla lettura della delibera, se qualcuno ha ricevuto la nota che è stata presentata dai Consiglieri Comunali...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Allora, è allegata agli atti. Nella nota viene richiesto uno spostamento della scadenza dal 31 gennaio al 28 febbraio, delle richieste di agevolazioni. A pagina 3, nel primo capoverso vista, si fa espresso riferimento alla nota dei Consiglieri Comunali, riassumendo che cosa chiedono i Consiglieri Comunali. In quel passaggio è stato inserito che... "Finalizzate ad ottenere le agevolazioni TARI nei casi di cosiddetto disagio lavorativo. La nota dei Consiglieri Comunali parla delle richieste di agevolazioni. Senza far riferimento a nessun tipo di agevolazione. Quindi soltanto per questo qui, questo passaggio, chiediamo che fosse una rettifica perché si fa espresso riferimento ad un allegato che non riporta quella frase. Grazie Presidente.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 13. Ventura. Consiglieri, per cortesia, un poco di silenzio.

VENTURA NICOLA – Consigliere Comunale

Molto brevemente, anche perché, diciamo, il mio intervento... molte delle cose che volevo dire, sono già state dette dal mio capogruppo e quindi non mi ripeterò. Volevo, appunto, solo chiarire che assolutamente allo scorso Consiglio Comunale fu fatta un'istanza di rinvio non con una motivazione arcata. Si era reso necessario presentare questo emendamento al regolamento predisposto, alla modifica del regolamento predisposto, e anzi, fino all'ultimo minuto si era cercato anche di raccogliere il parere dei Revisori dei Conti, proprio per poter utilmente votare in Consiglio Comunale. I revisori dei Conti, alla mia presenza, sono stati anche contattati dal Presidente per raccogliere questo parere e ovviamente non è stato possibile raccogliergli via PEC e quindi si è resa necessaria questa modifica. Ma ripeto, è un emendamento che noi riteniamo sostanziale proprio perché va ad ampliare significativamente la platea delle persone che possono beneficiare di quella che è la proroga del termine e quindi, insomma, per le ragioni che ben sono state spiegate prima, si tratta di persone che si trovano molto probabilmente già in situazioni di disagio economico e pertanto era particolarmente utile, diciamo, apportare questa ulteriore modifica. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ma lei è già intervenuta?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Però vuole esplicitare.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Su cosa?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Sì, ma su cosa? E' la stessa questione che ha posto prima il Consigliere Laurora?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Cioè in che cosa consiste il fatto personale?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Non ho... quello? Mi esplicita perché il fatto personale? Non è che posso dare a chiunque chieda la parola per fatto personale devo dare la parola per forza. Fosse da questo dovrei fare il fatto personale dall'inizio della seduta io, però non ho chiesto l'intervento per fatto personale. Quindi se è solamente una loro interpretazione loro sono libere di dare, però agli atti rimane quello che ha detto lei a verbale, quindi...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Perfetto. Comunque rimane quello che sta scritto al verbale. Allora, ha chiesto di intervenire il Consigliere Corrado che è il nr. 41. Prego.

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Francamente abbiamo poco da aggiungere rispetto a quello che è emerso dal dibattito, da quello che ha ribadito la Consigliera Barresi ma che è stato ribadito da più parti anche dai Consiglieri... dai tanti Consiglieri di maggioranza. Io capisco che è stato un Consiglio Comunale molto complicato questo e che quindi, diciamo, l'attenzione è molto bassa. Non ho molto da dire...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Chiedo scusa Consigliere. I Consiglieri Comunali prendessero posto per cortesia. Cioè, non prendessero... almeno si sedessero. Solo quello. Prego Consigliere.

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

Ma questa... io ricordo con piacere all'inizio di quest'avventura quando sia alcuni colleghi, come anche il collega Laurora, vi preannunciavamo le difficoltà esistenti tra la parte politica e la struttura dirigenziale e oggi le difficoltà, che sono gli occhi di tutti. Perché, nulla nei confronti della dottoressa Marcucci, ma questo è uno schiaffone in faccia a voi, prima ancora che a noi. Perché quando, già a luglio dello scorso anno, avete fatto approvare al Commissario Iaculli il giorno prima del nostro insediamento, regolamenti, TARI – IUC e quant'altro, chiedevamo la modifica durante il dibattito in più di uno Consiglio Comunale del regolamento TARI in particolar modo, ed eravamo anche consapevoli del saldo, dei 12 milioni di euro che bisognava

mantenere per il contratto di servizio, c'è sempre stato detto che questo non era possibile, che questo non era possibile per mille motivazioni. Presidente, intervengo dopo perché non...

INTERVENTO

(fuori microfono)

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

No, no, non è pensabile, ma sa perché? Io mi sto rivolgendo alla dirigente che giustamente è impegnata in altro, diciamo, l'Assessore è appena arrivato! Io ritengo che questa è la dimostrazione...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Si rivolga a me.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

E lo so, che cosa le devo dire?

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

No, ma che il mio intervento vedo questo. La cosa non è pensabile perché se dobbiamo discutere di un regolamento, di una modifica e di un regolamento dove la politica non può dire nulla, ve lo approvate. Anche perché, mi spiegate, oggi è 18 di febbraio, venite a farci la modifica adesso che vale per il 29 di febbraio, a questo punto lo prorogate ancora di qualche... fate un altro emendamento se... diciamo...

INTERVENTO

(fuori microfono)

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

Non lo sapevo. Ah, mi sono perso un passaggio e chiedo scusa. Forse anche qualche giorno in più perché ritengo che sia improponibile quello di farlo il 28 di febbraio: responsabilità, c'è troppo da fare. Io potrei parlare sull'ufficio di ragioneria per le prossime due ore. Io Chiudo qua perché francamente, se dobbiamo dirci le solite cose e poi vedere da anni che accadono questo tipo di situazioni francamente vi faccio il mio migliore in bocca al lupo perché...

INTERVENTO

(fuori microfono)

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

Eh Carlo?

INTERVENTO

(fuori microfono)

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

E che Dio la mandi buoni. Perché io e il Consigliere Laurora, che siamo un po' più anzianotti di voi, quando ci dicevate che portavate il bilancio di previsione il primo di gennaio vi abbiamo fatto i nostri migliori auguri. Voi non lo porterete di questi tempi neanche il primo di settembre. E chiudo, perché mi ritengo insomma... francamente c'è poco da aggiungere rispetto a questo su quello che è accaduto che è l'ennesima dimostrazione... perché mi dovete spiegare ad oggi come risolverete la questione dei tributi in generale, dove sono stati fatti due atti di indirizzo da questo Consiglio Comunale 2013 – 2014. Il collega De Laurentis, che non vedo, (inc.) con me preparati gli emendamenti per gli atti di indirizzo sui tributi. Te le ricordi? E li stiamo ancora aspettando. Cioè atti non di Giunta che un intero Consiglio Comunale ha dato alla macchina amministrativa, che sono morti per il recupero dell'evaso, per... poi arriviamo al 29 dicembre di ogni anno e facciamo gli affidamenti a (inc.) e alle altre società che stanno all'interno, non so a che titolo, non so come e non so quando. Quindi mi auguro veramente, diciamo, un mio in bocca al lupo e i miei migliori auguri, perché continuare così, francamente, vi comprendo, ma ve l'avevamo detto in anticipo è proprio riduttivo e forse anche, diciamo, un po' dequalificante per l'intera classe politica.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire sul punto il Consigliere Di Lernia, nr. 51. Prego.

DI LERNIA LUISA – Consigliere Comunale

Allora, proprio in virtù del fatto che siamo veramente in ritardo per, diciamo, avvisare un po' tutta la popolazione che può usufruire della proroga, noi abbiamo appunto depositato due emendamenti, uno per il 31 ed uno per il 15 se proprio non va bene il 31. Però io volevo cogliere l'occasione per chiedere all'Assessore, insomma, e a chi può, come dire, preparare una delibera, di non agevolare solo coloro che hanno un ISE a zero, perché anche chi ha un ISE a 5.000, a 6.000 avrà difficoltà a pagare. Magari cercare di aiutare un po' tutte quelle fasce che non riescono ad arrivare a fine mese, ma addirittura manco a pagare il fitto casa. Per cui limitare solo chi ha l'ISE zero! E chi ha 1.000? E chi ha 500? Voglio dire, comunque sta in quella fascia che non riuscirà a pagarla. Quindi se vogliamo cercare di aiutare, diciamo, individuare dei cittadini che sono in difficoltà e non cercare di dividerli in un certo senso. O individuiamo chi è in difficoltà e quindi andare da zero a e fissiamo una soglia, o viceversa. Aiutare chi ha zero, voglio dire, è facile! E tutti gli altri li lasciamo indietro? Insomma, io propongo questo se è possibile. Tutto qui.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Non vedo altri interventi. Se l'Assessore vuole replicare ne ha facoltà, non è un obbligo.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora non vuole replicare?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Vuole replicare sì o no?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, prego, nr. 6.

VIGNOLA LUCA – Assessore

Sono d'accordo, ma l'avevo detto io nel precedente intervento. Ho detto, forse non sono stato chiaro, che questo non è, come sta dicendo, una manovra finanziaria, stiamo esagerando, è semplicemente uno slittamento di una data. Tutto si può fare. I regolamenti possono essere modificati. Dobbiamo collaborare e si possono fare. Questo io l'ho detto. Ho spiegato il provvedimento, torno a ripetere, alla Commissione dei Capigruppo, alle Commissioni, sono venuto personalmente. Sull'intervento della data ulteriore crea diversi problemi. Prima di tutto pensiamo che nessun Comune ha fatto questa proroga, eppure il problema dell'ISE ce l'hanno avuto tutti. Quindi il 28 è una data consona. Anche perché il Sindaco aveva fatto un comunicato in cui aveva detto che questa... qui, diciamo, avevamo creato la premesse per poterlo fare. Su quello che invece è il discorso che esula un po', diciamo, sulla mia cosa, sulla difficoltà espressa dalla Consiglieria Barresi nella comunicazione, effettivamente è vero ma io ero assente, sono arrivato, non ho esperienza e finché sono riuscito ad accordarmi con tutti ho avuto grandissime difficoltà. Lo dico apertamente. Quindi l'ho preso, sono andato personalmente la mattina a chiedere, prima il parere della dirigente e poi i revisori, rimanendo lì, in Comune, quattro ore in più del normale. Quindi... ma perché sono inesperto? Spero poi che i procedimenti vadano in maniera più veloce. E' chiaro che nessuno dev'essere ricattato nella politica del ricattare di urgenti continuano a fare atti illegittimi, le urgenti devono, diciamo... su questo siamo tutti d'accordo. Ma non è accaduto questo. C'era una scarsa comunicazione. Io spero di riuscire a colmare questo, diciamo, piccolo divario. Vorrei poi cogliere l'attimo per rispondere un attimo alla Consiglieria che prima aveva detto dei debiti. Ed io il primo obiettivo è proprio quello di rendere trasparente questa cosa. Quindi di dichiarare i bilanci. E sui debiti che vengono dalle sentenze tributarie, proprio ieri, ho avuto finalmente avuto dall'avvocato l'elenco dei debiti con tutte le spese. Le responsabilità si vanno accertate, ma oggi è importante soprattutto capire a quanto ammonta il debito. Il debito non è nostro, però abbiamo l'obbligo di renderlo trasparente. E' questo l'impegno che ho preso. Vi garantisco che non è facile, sia per inesperienza, sia perché la macchina non funziona, e la macchina amministrativa non funziona, e quindi molto spesso non si hanno le (inc.), ma ieri posso dare, ed è una coincidenza, ho avuto il resoconto di tutte quelle che sono le (inc.) tributarie, che in realtà vertono su un unico problema, è stata l'addizionale regionale, ci sono state fatte delle sentenze...

INTERVENTO

(fuori microfono)

VIGNOLA LUCA – Assessore

Comunali. Sì, scusa, ha ragione. Quindi questo è tutto. Non è una manovra finanziaria, questo è semplicemente uno slittamento di una data. Non diamo un significato che va oltre, stiamo perdendo secondo me molto tempo su qualcosa che non è sostanzioso. Sui regolamenti, sulle agevolazioni, lì dovremmo perdere tempo, ma possibilmente prima di arrivare in Consiglio, in

modo tale da avere i regolamenti che sono condivisi dalla maggioranza e poi dalla minoranza. Poi è chiaro ha ognuno ha le sue idee. Su questo... sul resto, secondo me, parliamo veramente... io inviterei a ritirare lo spostamento della data perché ci crea dei problemi, uno perché abbiamo il PUG vorremmo approvare, anzi, da approvare entro il 28... il DUP, scusate. Il DUP, scusate. Il DUP che è il documento...

INTERVENTO

(fuori microfono)

VIGNOLA LUCA – Assessore

No, no, il DUP. Non è mia competenza. Il DUP dobbiamo approvare perché quello è necessario per poter poi fare il bilancio. Sul bilancio io mi auguro di farlo prima possibile, ma i miracoli sicuramente non si possono fare. Cerchiamo di rispettare almeno le scadenze e di fare un bilancio più condiviso possibile, tenendo conto delle risorse che ci sono, che sono poche e delle spese invece che sono alte.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Assessore. Allora, esaurita...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, ascolti Consigliere... un attimo solo, un attimo solo. Consigliere Laurora, noi stiamo facendo il Consiglio Comunale. Consigliere Di Lernia, lei se vuole ha due secondi di replica. Però poi l'Assessore non le risponde perché non posso ridare la parola indietro all'Assessore.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Al microfono, al microfono. Lei cos'è 51?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Nr. 51.

DI LERNIA LUISA – Consigliere Comunale

Allora, visto che ci sono stati degli attacchi contro il Dirigente della Ragioneria, io ho bisogno di chiedere alla Dirigente di controbattere. Siccome l'altra volta non l'è stata data la possibilità, se siamo nelle condizioni, nel regolamento, ebbene che la dottoressa sia la sua.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

E' una facoltà. Tra l'altro non può chiedere lei, diciamo...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No. Non posso convincere io ad intervenire. E' una facoltà che può essere esercitata o meno. Allora, esaurita la discussione sul punto, è stato presentato un emendamento il giorno 12 febbraio 2016, che vi è stato già fornito in copia che però vado a leggere dovendo poi, se eventualmente approvato, fare parte integrante dell'intera...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, questo emendamento, recita così: "Noi sottoscritti Consiglieri Comunali, firmatari del presente emendamento, chiediamo di modificare l'art. 25 comma 3 così proposto nel testo della delibera, cassando completamente la parola con l'inizio da <<Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciuti per i singoli anni in testa a coloro che risultano essere in regola con il versamento del tributo per le annualità precedenti e le relative istanze prodotte annualmente>>". I Consiglieri, sono diversi i Consiglieri, il primo firmatario è il Consigliere Capone. Sulla proposta di emendamento c'è il parere della Dirigente rilasciato in data 12 febbraio 2016, che dice: "Si prende atto della volontà espressa sottolineando che le risorse per le agevolazioni dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 25 comma 4 del regolamento IUC TARI. Si rinvia per i consequenziali pareri". Su questo emendamento, come previsto, c'è bisogno del parere dei revisori dei Conti che è stato espresso in data 17 febbraio 2016, "Pareri sull'emendamento della (inc.) Consiglio Comunale avente come oggetto <<Regolamento IUC – TARI, modifiche in tema di scadenze. Il Collegio dei Revisore dei Conti, il Collegio dei Revisori in data 17 febbraio 2016, ore 11:30, (inc.) nella persona Giuseppe Laurino Cortese di Bari, che esprime il parere, in merito all'emendamento, alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale a cui all'oggetto, depositato da alcuni Consiglieri Comunali, identificato in uno protocollo nr. 60230 del 12 febbraio 2016>>. Visto il parere tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Seconda Ripartizione Area Economica e Finanziaria, dottoressa Marcucci, in contenuta in calce all'istanza presentata dai Consiglieri Comunali, presente al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole sull'emendamento condividendo quanto indicato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 25 comma 4 del regolamento IUC – Trani. Letto, approvato e sottoscritto". E ci sono le firme dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Allora, questo è l'emendamento. Allora, sulla proposta di emendamento... allora, chiede...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Chiede...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Un attimo.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Io devo comunque dare... poi posso fare intervenire lui sull'emendamento. Allora, aveva chiesto di intervenire il nr. 24 Marinaro. Sull'emendamento, Consigliere.

MARINARO GIACOMO – Consigliere Comunale

Questo emendamento, sinceramente, se inizialmente forse anche un po' ingenuamente, avevo recepito un po' questo deliberato come, magari in un'occasione, nella quale anche la Dirigente potesse comunque espletare le sue funzioni e quindi aggiungere articoli insomma che riguardano lo stesso regolamento, poi comunque con un'attenta lettura, sia del deliberato sia comunque anche nella discussione, sinceramente devo proprio esprimere il mio forte rammarico, come avevo già fatto con l'Assessore Vignola, che è stato assolutamente di grandissimo aiuto, anche nel capire meglio, come fosse andata la situazione, uno sul fortissimo ritardo. Fortissimo ritardo dovuto... possiamo dare mille giustificazioni, ma comunque fortissimo ritardo. E soprattutto una fortissima discrasia, come avevo detto all'Assessore, tra quanto presentato dalla Dirigente, oltre tutto scritto, quando sotto l'art. 25 comma 3, quello alla quale politicamente 13 Consiglieri Comunali avevano voluto fare riferimento per un'esigenza dei cittadini, perché sono purtroppo qui a ricordare come di gente indigente ce ne sia sempre di più. Ma c'è per fortuna, tra quella gente, tanta gente che ha dignità, e quindi preferisce sicuramente magari passare da chi può richiedere esenzione e non tra chi si vede costretto ad evadere. Perché l'evasione è una cosa poter accedere a delle esenzioni è un'altra. E la politica in queste cose deve intervenire. Perché anche i cittadini non possono avere quest'aiuto dall'amministrazione vuol dire che siamo un po' fuori linea. Quindi quando leggo: "Con tale modifica regolamentare si è inteso concretizzare la richiesta avanzata dai signori Consiglieri comunali con nota protocollo generale 1829 del 18 gennaio 2016" e poi mi ritrovo tutt'altro papiro, mettiamola così, non so Dirigenti, c'è stata forse una mancanza di comunicazione con i 13 firmatari! Perché non essendo una manovra finanziaria ma semplicemente una richiesta di spostamento di una data, sinceramente, ripeto, forse per (inc.) amministrativa, mi sembrava una cosa molto più semplice di quello che poi si è dovuto riscontrare, soprattutto nell'iter. Anche perché anche ieri abbiamo presentato un'altra richiesta, proprio per venire incontro ai cittadini. Allora in questo momento, questa richiesta è stata presentata da 16 Consiglieri, non vorrei che anche in questa richiesta potessimo incappare in altre lungaggini o in altre incomprensioni. Quindi chiedo fortemente, grazie anche all'intervento dell'Assessore Vignola, una maggiore collaborazione tra parte politica e parte dirigenziale, che sicuramente oberata di lavoro non può stare ad ascoltare ogni minimo Consigliere che la notte dorme male. Però soprattutto quei Consiglieri che comunque si danno, diciamo, si impegnano per cose semplici burocraticamente ma che per la gente siano importanti, io credo che l'amministrazione sia questa: facilitare anche nel piccolo i cittadini. Ed è per questo motivo comunque che questo emendamento va, appunto, a cassare una parte che i Consiglieri non volevano ma che certamente andrebbe ad inficiare l'idea e la *ratio* della nostra richiesta, ma soprattutto andrebbe ad inficiare tutta quella parte di cittadinanza indigente che ha necessità. Quindi chiaramente è un emendamento essenziale e fondamentale ma soprattutto politicamente dire ai cittadini "Noi ci siamo". Soprattutto per dire all'Assessore che tutta la parte politica della maggioranza, ma che anche l'opposizione, nel brevissimo tempo si troverà d'accordo nel portare e

modificare tanti altri punti nei regolamenti e mettere agevolazioni, inserire agevolazioni che veramente possono essere al servizio dei cittadini. Chiedo quindi questo maggior collegamento, questo maggior sforzo di tutti, da parte di tutti, affinché magari le richieste dalla parte politica possono trovare riscontro in quella sia dirigenziale, che nella parte dell'Assessore, e quindi con questo chiedo, appunto, che insomma questo emendamento venga portato a buon fine perché è una risposta che tutti i cittadini aspettano da fin troppo tempo.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 27, Barresi. Prego Consigliere.

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Presidente, vorrei dire, sull'emendamento che quasi, quasi voterei astenuta dopo tutta 'sta caciara. E comunque teniamo presente che nel bilancio 2015 sono stati persi 300 mila euro per le agevolazioni TARI. Quindi tutta questa, non so, sommosa, tutta questa perdita di tempo, non mi sembra alquanto giustificata. 300 mila euro persi nel 2015. Ecco perché poi riferivo all'opposizione di non andare... volevano votare il provvedimento così com'è senza togliere l'emendamento, quindi dare un'altra... penalizzare ancora i cittadini. Quindi... grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 42 Laurora Carlo. Prego.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Grazie signor Presidente. Nell'esprimere il mio parere sulla... che sarà anche il voto sull'emendamento, io approfitto di questa occasione rivolgendomi ai colleghi, alla presidenza del Consiglio, alla dottoressa Marcucci, anche al Segretario Generale, come possiamo conciliare ed approvare a cuor leggero l'intero provvedimento alla luce del parere che i Revisori hanno perentoriamente legato alla vicenda che voi invece avete inteso, come dire, estrinsecare nel vostro emendamento. Io ve lo leggo il parere perché... per questo io, insomma, sono abbastanza perplesso e chiedo alla presidenza e al Segretario Generale se non sia il caso di rinviarlo il provvedimento e di far apporre, sul provvedimento stesso un parere dei Revisori, che fosse, a questo punto, attinente con quanto stiamo per approvare. Io ve lo leggo perché probabilmente è sfuggito a molti. È sfuggito. Allora, "Sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto il regalmente IUC – TARI, modifiche in tema di scadenze, richiamando la limitazione che le agevolazioni, di cui all'art. 25 comma 3 del vigente regolamento IUC – TARI, devono essere riconosciute per singoli anni di imposta solo a coloro i quali risultano essere in regola con il versamento del tributo per le annualità precedenti e che le relative istanze devono essere prodotte annualmente. Cioè in realtà loro ci dicono approvate soltanto a questa condizione, che esattamente ciò che voi state tentando di incassare con il vostro emendamento. Io dico questo, a beneficio della bontà del provvedimento, visto che i nostri provvedimenti purtroppo sono sotto leggi della Corte dei Conti. E' come se andassimo ad approvare qualcosa in contraddizione. Cioè approviamo l'emendamento complessivo con un parere che dice una cosa, poi facciamo...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Con quel parere... poi andiamo ad approvare un emendamento che dice esattamente il contrario e quindi va a confutare quanto sostiene il Collegio dei Revisori. Secondo me è in contraddizione palese. Cioè è grottesca come situazione. Dopodiché se vogliamo anche aspettare che il Collegio dei Revisori possa esprimersi e tornare nel prossimo Consiglio, non so, visto che abbiamo tempo fino al 29 per poterlo approvare. Io lo consiglio, dopodiché, secondo me, stiamo approvando qualcosa che non funziona. Per quello che hanno scritto loro non per quello che stiamo per fare noi!

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 11 DE LAURENTIS, sull'emendamento. Prego Consigliere.

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Presidente, anticipo il nostro voto favorevole sull'emendamento, firmato anche dai Consiglieri del gruppo del Partito Democratico. In risposta all'intervento dell'ultimo Consigliere Comunale che citava il parere dei Revisori dei Conti, io voglio solo sottolineare, ma giusto perché rimanga a verbale, che faceva lettura del parere dei Revisori dei Conti rilasciato il 10 febbraio. In data 17 febbraio, lo stesso Collegio dei Revisori dei Conti, con la firma di tutti e tre, con la firma di tutti e tre i Revisori dei Conti, quindi tutto il Collegio, esprimeva parere favorevole all'emendamento. Io, diciamo, da ignorante, non essendo un revisore, quindi da ignorante, ignorando la materia dei revisori dei Conti, devo presumere che i Revisori dei Conti sapessero che questo emendamento andava a modificare la delibera di cui avevano dato il parere una settimana prima. Quindi dando per scontato che sapevano leggere e scrivere, il favore, il parere favorevole sull'emendamento va a modificare la delibera al quale aveva dato un precedente...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Comprendo, comprendo le sue perplessità. Comprendo le perplessità di chi legge il parere precedente ma io prendo atto che lo stesso Collegio, formato dalle stesse persone, ha dato parere favorevole all'emendamento sulla delibera in oggetto.

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE LAURENTIS DOMENICO – Consigliere Comunale

Ma è successivo. C'è una successione temporale. Devo prendere atto che c'è una successione temporale e quindi il secondo... del resto volevo ricordare ai Consiglieri Comunali tutti presenti che, non molto tempo fa, in quest'aula, sono stati votati i bilanci con il parere contrario del Collegio dei Revisore dei Conti. Qui stiamo parlando di un parere favorevole e ci stiamo preoccupando. Vabbe'.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 53 Procacci. Prego. Sempre sull'emendamento.

PROCACCI CATALDO – Consigliere Comunale

Naturalmente non possiamo che essere favorevoli dal differimento del termine, però devo manifestare anch'io le mie perplessità, manifestate poco fa dal collega Consigliere, riguardo il contrasto tra i due pareri. Probabilmente il Collegio dei Revisori dei Conti, nel primo parere, andando anche per analogia, ad esempio con l'art. 38 del codice degli appalti, ci dice che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, tutti i soggetti che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana. Perché si può anche estendere a chi non è in regola, però se hanno già intrapreso delle azioni per sanare i loro obblighi, e quindi, ad esempio, rateizzazioni. Quindi andrei cauti in effetti nel votare questo emendamento. Cioè nel senso che c'è effettivamente un contrasto e quindi i Revisori...

INTERVENTO

(fuori microfono)

PROCACCI CATALDO – Consigliere Comunale

No, fino a ieri non era detto nulla. Fino a ieri non era detto nulla nel regolamento. No, nel regolamento non c'era scritto né per quelli che sono regolari, né per quelli che non sono regolari. Quindi si applica la legge. Quindi se la legge ti diceva che non potevi darlo...

INTERVENTO

(fuori microfono)

PROCACCI CATALDO – Consigliere Comunale

No, io ho terminato. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 45. Chi è? Ah no, 43, chiedo scusa. De Toma, prego.

DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale

Sindaco, Assessori, Presidente e colleghi Consiglieri...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale

Presidente, ma lei deve tener silenzio, non è...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Giustamente tergiversa perché non riesce ad avere la giusta calma e concentrazione per il suo intervento. Quindi prego Consigliere.

DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale

Allora, due considerazioni: una di natura prettamente politica ed un'altra di natura tecnica.

INTERVENTO*(fuori microfono)***DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale**

No, di natura politica, devo ancora più evidenziare, su questo provvedimento, una completa disorganizzazione della vostra amministrazione. L'unico giustificato al cento per cento è l'Assessore Luca Vignola, che ha avuto l'onestà mentale di dire "Io sono appena arrivato da poco" e glielo riconosco Assessore, al di là del... ci siamo... ma per il resto, io assisto a interventi di Consiglieri di maggioranza che criticano l'attività del proprio dirigente. Fermo restando il fatto che ricordo ancora, avendo letto quella famosa deliberato della Corte dei Conti del 28 gennaio, della Corte dei Conti, che dà colpa forse alla parte, all'indirizzo politico amministrativo piuttosto che alla macchina amministrativa degli Uffici. Però noto... quindi... no, questo va detto, perché il comunicato dalla Corte dei Conti, che non abbiamo ancora, che il Presidente non ce l'ha ancora, diciamo, consegnato, pur dovendolo fare forse, anche se si tratta di un comunicato di secondo livello, lei forse avrebbe dal 28 gennaio, dovuto comunicarcelo. Non ce l'ha ancora comunicato. No, c'è ancora tempo. Ce lo comunicherà un giorno, spero. Però consideriamo questo, che la Corte dei Conti scriveva che l'indirizzo politico era inadempiente. Quindi forse che anche in questo caso vedo... c'è questo scollamento fra la parte amministrativa, con l'Assessore addirittura, con la dirigenza. Notiamo queste cose e vanno rimarcate. Sento interventi di colleghi di maggioranza che dicono "Rivediamo l'emendamento", cioè sorge il dubbio. Forse evidentemente non avete avuto ancora questa capacità organizzativa, però sette o otto mesi sono abbastanza penso eh! In passato ci avevano messo molto meno tempo. Venendo al discorso tecnico, Assessore, io consiglio una cosa: giacché nel Consiglio Comunale di oggi, negli indirizzi, sono invitati anche i Revisori dei Conti, io chiedo all'amministrazione, per dirimere questo dubbio atroce che, da quanto ho capito, sorge un po' a tutti su questa differenza di pareri. Cioè uno contraddice l'altro. Chiamiamo...

INTERVENTO*(fuori microfono)***DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale**

No, no, ma anche a qualcuno...

INTERVENTO*(fuori microfono)***DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale**

Presidente, chiedo scusa, io chiedo l'intervento del Collegio dei Revisori dei Conti. Lei li ha invitati! Perché soltanto loro possono dirimere certamente i dubbi che, a questa parte politica, agli altri dell'opposizione, ma ritengo anche a qualcuno di maggioranza, stia venendo fuori. Quindi io chiedo l'intervento del Collegio dei Revisori dei Conti. Non penso di fare cosa cattiva. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 18 Loconte. Prego.

LOCONTE GIOVANNI – Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Buonasera a tutti. No, io noto con dispiacere, che sono tre ore che stiamo parlando del nulla. Cioè praticamente noi oggi abbiamo chiesto solo di posticipare il termine finale per poter chiedere l'agevolazione della TARI. Cioè avete iniziato con... non lo so, un giro di parole, tante cose, ma di fatto non avete detto niente. Perché...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LOCONTE GIOVANNI – Consigliere Comunale

Perché non c'è nessuno scollamento tra la maggioranza e l'organo amministrativo. Perché? Come in tutte, diciamo, le famiglie che non hanno padri e padrone quotidianamente nascono naturalmente dei problemi che vanno affrontati e risolti. Il fatto di parlarne non è un'offesa... se se ne parla, quando ne abbiamo l'occasione ne parliamo. Non è un'offesa, non è un rimprovero. È un cercare, diciamo, per il futuro, di smussare alcune problematiche che naturalmente si verificheranno, e credo, voi che stavate pure nel passato, si sono verificate abbondantemente. Ho detto che non vedo nessun parere negativo dei Revisori dei Conti. Chi più o meno sa leggere vede che nel primo parere...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LOCONTE GIOVANNI – Consigliere Comunale

Chi più o meno sa leggere... vede che nel primo parere il Revisore dei Conti si limitano a riportare pedissequamente quello che era, diciamo, la proposta di delibera formulata dall'amministrazione. Quindi non fanno un'esclusione, cioè non dicono o così o niente. Loro riportano dando il parere su quella che era la proposta di delibera. Fatto l'emendamento, è chiaramente espresso il parere positivo sull'emendamento che di fatto ha integrato, cassando da in una parte, il precedente provvedimento. Quindi non c'è nessuna, secondo me, contraddizione. Ritengo il parere dei Revisori dei Conti favorevole. E' chiaro, proprio chiarissimo. Quindi secondo me... a questo punto, anticipo anche la dichiarazione del voto. Noi voteremo favorevolmente al provvedimento. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr. 45 Tomasicchio.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ah no. Chiedo scusa, chiedo scusa. C'era prima il 14. Amoruso. Prego.

AMORUSO LEO – Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Signor Sindaco, colleghi Consiglieri, Assessori, io vedo molto preoccupato il collega De Toma della nostra capacità organizzativa di questa maggioranza. Mi fa parecchio piacere. Vedo che tiene molto a questa maggioranza e sono molto contento. Quindi vedo che abbiamo anche questa visione congiunta.

INTERVENTO*(fuori microfono)***AMORUSO LEO – Consigliere Comunale**

E sì, forse, diciamo, è una parentopoli perché è il cognato... no.

INTERVENTO*(fuori microfono)***AMORUSO LEO – Consigliere Comunale**

Detto questo che era veramente soltanto una battuta, è chiaro che, così come altri colleghi che mi hanno proceduto, io leggo il parere del Collegio dei Revisori, il primo, leggo il parere, il secondo, fatto sull'emendamento, non ho alcun dubbio. Io non ho alcun dubbio. È chiaro che un Collegio dei Revisori si è espresso su una proposta in un primo momento. Questa proposta ha subito un emendamento, che si sta cercando in questo momento di strumentalizzare il fatto che una maggioranza, in un regime democratico, abbia presentato un emendamento. Non è assolutamente perché c'era qualcuno che voleva una proposta che non è passata o che qualcun altro che non la voleva. La nostra richiesta dei 13 firmatari era molto chiara, era molto chiara e si è andato un attimino oltre nella formulazione. Alla proposta abbiamo deciso di presentare un emendamento che cassasse soltanto quella parte. Io non vedo alcuna problematica organizzativa o quant'altro in questa questione. Vedo un tentativo, diciamo, fa parte del gioco, di strumentalizzare una cosa che non c'è, perché fondamentalmente abbiamo avuto la proposta, così come l'avete avuta voi, l'abbiamo letta e abbiamo detto che questa parte, secondo noi, non va bene. Per essere nei tempi, l'emendamento l'abbiamo presentato, perché abbiamo bisogno del parere dei Revisori, quindi non l'abbiamo presentato quest'oggi in Consiglio, ma tenendo presente dei tempi per avere i tre giorni e per avere il nuovo parere del Collegio dei Revisori. Così come non c'è nessun dubbio sul fatto che si debba tenere conto di questa esenzione da parte di questi cittadini. Nel senso che, non è che oggi stiamo valutando questo, l'esenzione c'era già. Mi riferisco all'eccezione del collega Procacci. Non è che non ce l'avesse l'esenzione, noi stiamo semplicemente prorogando quel termine. Quindi non vedo perché ci possa essere... vuol dire che finora eravamo tutti contro legge? Cioè nel senso in cui non potevamo, a quel punto, valutare la rateizzazione di una situazione di vittoria pregressa. E vi dico di più, l'ha anticipato il collega Marinaro. Abbiamo presentato, credo con 16 o 17 firme, una nuova richiesta di proposta, anzi, di indirizzo, affinché si possa andare incontro, a maggior ragione, a quelle che sono le esigenze che in questo momento tutti quanti, penso, maggioranza ed opposizione, raccogliamo per la nostra città, girando per la nostra città. E' chiaro che oggi dobbiamo valutare, se pure può sembrare una cosa non gigante ma anche per i nostri concittadini è una cosa importante, come ha anticipato qualche collega di maggioranza, ma credo anche dell'opposizione, è chiaro che qua si deve valutare l'interesse superiore del cittadino. In questo momento l'interesse superiore è per venire incontro a chi per la questione ISE già predette, quindi la dichiarazione dal 15 gennaio in poi, era semplicemente questo, era semplicemente un prorogare del termine. Non si sta cercando di modificare con questo altro. Stiamo semplicemente cercando questo. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere Tomasicchio. Sempre sull'emendamento. Prego.

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

Ribadisco e confermo le perplessità già sollevate dal collega Laurora sulla legittimità del provvedimento così come articolato, ma ovviamente non mi irrigidisco tenuto conto degli interessi in gioco. Devo prendere atto però, è così, molto amichevolmente, devo dire che in effetti noi non abbiamo avuto bisogno, dico al collega Loconte, di fare niente in questo Consiglio Comunale, assolutamente niente, perché avete fatto tutto voi. Mi ricordate una battuta celebre che usava la buonanima di Roberto Visibelli quando si verificavano queste situazioni...

INTERVENTO

(fuori microfono)

TOMASICCHIO EMANUELE – Consigliere Comunale

E' il modello... però, guarda, se lo raffronto alle situazioni odierni, non penso che ci sia di stare allegri. Quando diceva: "Mik sembra di vedere mest Ferrett e fa tutto lui". Avete fatto tutto voi. Avete trovato la Dirigente, ne avete ascoltato le censure, l'avete confermata, oggi vi lamentate, dopodiché comunque subito i provvedimenti predisposti da questo dirigente. State facendo tutto voi. Io non so se lo stato confusionale regni più nella maggioranza o nei Revisori dei Conti che danno dei pareri che sono prima bianchi e poi neri. E su questo, francamente, non posso essere d'accordo con Loconte. I pareri, a mio avviso, manifestano un contrasto insanabile, perché il primo si è espresso su un certo tipo di provvedimento, il secondo, soltanto sul contenuto dell'emendamento. In ogni caso, non è affare che riguardi la minoranza. Approfitto però, a questo punto, per rivolgermi soprattutto al Sindaco e lanciare un appello, mi è appena giunta notizia della decisione del Tribunale di Bari in ordine al ricorso che AMIU aveva presentato a Bari per la delibera con cui si era disposta la revoca dei Revisori dei Conti. Il ricorso presentato dall'AMIU contro il dottor Battista e il dottor Musicco non è stato accolto, sono state pienamente confermate la legittimità e la correttezza dell'operato dei Revisori e l'AMIU è stata pure condannata a pagare 8 mila euro più il 15% di spese generali, IVA e CAP a ciascuno dei difensori dei due professionisti. Io molto sommessamente, conoscendo la situazione in cui versano le casse del Comune e quella dell'AMIU, inviterei la maggioranza ed il Sindaco a prendere più di petto la situazione, perché richiede delle soluzioni radicali che, secondo me, non possono prescindere da un taglio di teste insieme all'AMIU.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere Laurora Francesco sull'emendamento.

LAURORA FRANCESCO – Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Allora sull'emendamento anticipo il voto favorevole di questa parte politica. Questo emendamento è scaturito da cosa? Leggo a me stesso: "In data 18 gennaio, a firma di alcuni, così è scritto nel corpo della delibera, alcuni Consiglieri Comunali, con la quale è stata evidenziata la necessità di prevedere un differimento al termine fissato dell'art. 25 comma 1, e del vigente ovviamente IUC – TARI, per la presentazione delle istanze finalizzato ad ottenere TARI nei casi del cosiddetto disagio lavorativo, fissata per il giorno 31 gennaio dell'anno di riferimento, al fine di consentire una maggior divulgazione dell'opportunità di beneficiare della riduzione della TARI, relativamente ad alcune categorie di contribuenti meno abbienti e prosegue...". Ora, questi Consiglieri Comunali, avevano fatta esplicita richiesta di un differimento del termine, per permettere alcune categorie di cittadini di poter presentare la domanda al fine di chiedere se era possibile o non possibile un'agevolazione. Quindi non è detto poi che l'amministrazione debba accogliere o meno dette richieste. Ora, che il dirigente poi, mi permetta di dirlo, a gamba tesa

entra nella volontà politica di questi Consiglieri e stravolge tutto e ci fa pervenire altro provvedimento, è chiaro che il Collegio dei Revisori esprime un parere obbligatorio ma non è... sappiamo che i pareri non sono vincolanti, perché altrimenti, caro Consigliere De Toma, se fosse stato vincolante il parere del Collegio dei Revisori, quei bilanci eh... lei lo sa. Quindi il parere è obbligatorio ma non vincolante. Chiaramente sul primo provvedimento loro hanno letto la proposta e hanno detto: "Per noi va bene così. Vista che è la volontà, per noi va bene così". E quindi la maggioranza si è vista costretta a ripresentare, a riformulare l'emendamento, anzi, la nuova proposta con l'emendamento, dicendo che quella parte deve essere cassata, perché nessuno vi ha chiesto e ti ha chiesto di scrivere questo, di inserire questo. Ora, nessuno ha dato questa giustificazione. Quindi la maggioranza, è chiaro che è tornata in aula, anche perché la volta scorsa il Dirigente, non poteva presenziare, è tornare in aula per chiedere contezza di questo. Il parere espresso dal Dirigente, leggo: "Si prende atto della volontà espressa, sottolineando che le risorse per le agevolazioni devono essere autorizzate". Ho capito, ma noi non sappiamo quante risorse. In ogni caso, il bilancio, pare che è previsto, il bilancio ufficiale, per il 31 marzo. Ma noi poi sappiamo che dal 31 marzo piove, nevicata, e allora si rinvia e si rinvia e si rinvia. Ma in ogni caso abbiamo tempo a sufficienza per andare a limite a calcolare le eventuali agevolazioni e quant'altro. Si rinvia per i consequenziali pareri. I pareri...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA FRANCESCO – Consigliere Comunale

E tenete presente che questo emendamento è stato presentato il giorno 12, cioè il giorno del Consiglio Comunale che è stato rinviato, quindi tempestivamente. Perché in aula non c'era il dirigente. Quindi il Collegio dei Revisori ha espresso nuovo parere sull'emendamento. Quindi il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Revisori mi dice che su questa proposta di emendamento loro sono d'accordo. Quindi non vedo qual è l'oggetto di tutta questa diatriba. Stiamo da tre ore andando avanti per questo... per prolungare questa scadenza. Grazie Presidente.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere con il nr. 42 chi è?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Un attimo, un attimo. Ma che dichiarazioni di voto?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ma non c'è la dichiarazione di voto sulla... Sul provvedimento finale. Sull'emendamento si interviene anche per dire come si vota.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Chiedo scusa, ma non mi ricordo una cosa del genere.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Sulle mozioni e pregiudiziali non c'è la dichiarazione di voto quindi. Eh sì. Quindi non è che ogni cosa che si discute si vota... allora il Segretario Generale mi dice che non c'è.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Infatti sto dando il tempo di leggere il regolamento.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

E certo, se lo trova. Ma se è già intervenuto. Non c'è, non c'è mi dice il Segretario. Allora, se lei mi cita l'articolo che le consente di fare...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora... cioè non può bleffare con me. Allora, mozione, pregiudiziale, non c'è la dichiarazioni di voto. Anche quelle si votano. Non c'è dichiarazione di voto. C'è solo la posizione dei cinque minuti...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, sull'emendamento non c'è la dichiarazione di voto. A meno che mi sto sbagliando io, cosa che può anche essere, ecco perché sto aspettando...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ma anche la mozione non c'è... la dichiarazione di voto e poi si vota. Non è così. La dichiarazione di voto va fatta sul provvedimento complessivo, non va fatto sull'emendamento.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, non stiamo scherzando! Se poi lei mi cita l'articolo e mi dice io le do la parola. Però mi deve citare l'articolo!

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Prima si vota l'emendamento e poi si vota il provvedimento...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

E allora quando si vota tutto il provvedimento si fa la dichiarazione di voto.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, sull'emendamento non si fa dichiarazione, si vota e basta. Si interviene una sola volta.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Negli altri casi parla espressamente di dichiarazione di voto. Perché sull'emendamento sono cinque minuti, non c'è la dichiarazione di voto. A me dispiace...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Sì, non è il minuto di tempo. Il problema è che poi se un altro Consigliere mi chiede la dichiarazione di voto sull'emendamento io lo devo far dare. Quindi non è un minuto, diventano cinque, dieci.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Il regolamento parla di cinque minuti sull'emendamento. Stop. No, non è vero su ogni dichiarazione di voto.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, no. Sulle pregiudiziali, sulle mozioni non c'è dichiarazione... c'è la presa di posizione sulla mozione e sul... non c'è sull'emendamento. Infatti il Segretario...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, allora il Segretario Generale su questa questione. Nr. 2.

CARLO CASALINO – Segretario Generale

Sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti, quindi... però essendoci la possibilità della dichiarazione di voto sul provvedimento complessivo...

INTERVENTO

(fuori microfono)

CARLO CASALINO – Segretario Generale

Ma perché sull'intervento il Consigliere ha modo di...

INTERVENTO

(fuori microfono)

CARLO CASALINO – Segretario Generale

No, nel corso dell'intervento può dire le ragioni per approvare o meno l'emendamento. Questo è...

INTERVENTO

(fuori microfono)

CARLO CASALINO – Segretario Generale

Consigliere, questo è il regolamento. Non posso farci niente.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Allora, acquisito il parere del Segretario. Il Consigliere con il nr. 30... sempre sull'emendamento. Consigliere Lops... allora, non vedo il Consigliere Lops. Consigliere Lops, sull'emendamento.

LOPS MICHELE – Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Ma ci rendiamo conto che sono due ore e mezzo, tre ore, che stiamo parlando di un provvedimento che si poteva approvare in cinque minuti. Ma chi non lo vuole approvare, chi ha dei problemi ad approvare, lo dicesse. Dice: No, noi non siamo d'accordo. Qui si tratta di una semplice proroga dei termini per la presentazione delle agevolazioni per la TARI. Di che cosa stiamo parlando? L'emendamento, la mozione, il Segretario Generale, il parere... ma insomma, abbiamo il coraggio di dire: Noi questo non lo vogliamo approvare. Allora io con questo piccolo e breve intervento intervengo sia sull'emendamento che sul provvedimento in generale annunciando il mio, il nostro voto favorevole. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. No, così lo può fare. Ha snellito la procedura così, quindi la può fare, non l'ha aggravata. Allora, allora...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, si pone in votazione l'emendamento... cancellate il nr. 16. Si mette in votazione l'emendamento così come proposto...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Ma su cosa? Sul regolamento?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Mozione d'ordine. Prego Consigliere.

DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale

Allora, come da regolamento e da convocazione richiedo la presenza dei Revisori dei Conti qui in aula altrimenti non potrò...

INTERVENTO

(fuori microfono)

DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale

Altrimenti non potrò esprimere il mio voto in assenza della presenza dei Revisori dei Conti.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, Consiglieri dobbiamo votare, quindi prendete posto. Anzi, Consiglieri in aula che dobbiamo votare.

INTERVENTO

*(fuori microfono)***FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Allora, la presenza dei Revisori dei Conti non è obbligatoria. Loro sono stati invitati. Possono aderire come possono non aderire. Purtroppo, dico, come la penso io, purtroppo non sono presenti. Quindi... io non è che posso mandare i Carabinieri a casa dei Revisori per farli venire. Fra l'altro il Testo Unico non li obbliga a presenziare. È una questione che abbiamo già affrontato. Va bene. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento così proposto.

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	NON PARTECIPA AL VOTO
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	ASSENTE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	ASSENTE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASTENUTA
MERRA RAFFAELLA	ASSENTE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASTENUTO
DE TOMA PASQUALE	NON PARTECIPA AL VOTO
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	ASTENUTO
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	ASTENUTA

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

18 favorevoli. Quindi l'emendamento viene approvato. Ora sono pervenuti altri emendamenti. Allora, c'è innanzitutto quella richiesta di correzione, che non è un emendamento però, è una richiesta di correzione materiale avanzata da De Laurentis ed altri Consiglieri, di cui ha dato atto lo stesso Consigliere, durante il suo intervento. Quindi questo non è l'emendamento ma solo la correzione di un errore materiale. Poi per quanto riguarda sempre gli emendamenti, ci sono due forme di emendamenti, due proposte di emendamenti, a firma dei Consiglieri Papagni e Di Lernia. Prima di entrare nelle forma diciamo, sul fatto che possano essere ricevibili o meno, nella sostanza vanno, collidono con l'emendamento appena approvato. Quindi lo ritirate o insistete per la presentazione?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, entrambi?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, la Consigliera Di Lernia, che è l'unica firmataria, presente in aula, delle proposte di emendamento, dichiara di ritirare gli emendamenti stessi. Allora, ora non essendoci altri emendamenti, si pone in votazione l'intero provvedimento così come emendato. Non vedo interventi. Lo vedo. nr. 42 Laurora Carlo per dichiarazione di voto. Prego Consigliere.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

(Fuori microfono). Vabbe' non mi interessa la discussione perché tanto il regolamento...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

(inc.) sono discussi in coda alla discussione generale e adesso c'è la dichiarazione di voto.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Non è saltata, l'abbiamo completata.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, la discussione generale... non le devo dire io queste cose.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No. Vabbe' allora... vabbe'.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, c'è discussione generale, emendamenti, si vota il provvedimento nella sua interezza come emendato e adesso c'è la dichiarazione di voto. Quindi lei adesso è in dichiarazione di voto. Prego Consigliere.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Non discuto anche perché mi sono talmente scocciato e me ne voglio andare. Quindi vorrei dire un'altra cosa, anche per rispondere un po' alla vicenda che riguarda a quell'emendamento che avete proposto. Non è vero che è soltanto un differimento temporale, dobbiamo... senza infingimenti, noi abbiamo aperto ad altre e vorrei l'attenzione del dirigente di Ragioneria, la dottoressa Marcucci, che vorrei che mi ascoltasse in quello che sto per dire, anche per dire le preoccupazioni del Collegio dei Revisori del primo parere e la raccomandazione sul secondo parere della dottoressa Marcucci nascondevano la preoccupazione che estendendo le agevolazioni anche ai cosiddetti a coloro i quali negli anni precedenti non avevano pagato, allargavano di fatto, allargavano di fatto... No?

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Come no? Come no? Eh sì. Perché se tu l'agevolazione la escludi a colui il quale...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Scusa. Se permetti Giacomo, questo è il mio...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, non interrompete il Consigliere Laurora mentre parla. Prego Consigliere.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

E vorrei che fosse supportato quanto meno dalla... Allora, senza infingimenti, perché naturalmente capisco anche la motivazione politica dell'emendamento, ma ciò che ha detto il collega Amoruso e ciò che altro collega ha sostenuto, cioè il fatto che tratta vasi di un mero differimento temporale, in realtà così non è. Si è approfittato poi per uniformare alcune scadenze in quel provvedimento. In realtà, il vostro emendamento, allarga la base dell'estensione e dell'agevolazione anche a colori i quali in realtà non avrebbero avuto diritto secondo la volontà del Dirigente Marcucci e del Collegio dei Revisori del primo parere. Questa è la verità. Dottoressa Marcucci, sto dicendo una cosa sbagliata? Signora Marcucci?

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

No, sto facendo un intervento e chiedo il parere del Dirigente che...

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

E' in fase di dichiarazione di voto, non può chiedere il parere a nessuno.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Allora, a questo punto lo chiedo all'Assessore.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Non lo può chiedere neanche all'Assessore. In dichiarazione di voto viene annunciata l'espressione del voto non la richiesta del parere.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Va bene. Ho capito che bisogna parlare al muro allora. Dottoressa Marcucci, quello che ho detto è sbagliato?

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Non esprime nessun tipo di intervento.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Manca la radiocronaca degli atteggiamenti della dottoressa Marcucci. Ci deve semplicemente dire come vota.

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

No, ma l'atteggiamento della Marcucci, la reticenza, a questo punto della Dottoressa Marcucci, è sintomatica della volontà primaria della dottoressa, cioè quella di fare la manovra che avrebbe escluso tutti coloro i quali invece voi avete inteso invece, come dire, comprendere con il vostro emendamento. Questa è la verità. quindi non è... state facendo politica.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LAURORA CARLO – Consigliere Comunale

Esatto, esatto. Quindi non vi è la preoccupazione di quelle mancate risorse che nel bilancio previsione, non ancora pronto, comunque sarebbero state convulsate con quel provvedimento. E avete inteso escluderlo... e va bene, è la vostra volontà. Ma non è soltanto un differimento temporale come avete tentato di farci credere. Luca è un tecnico, io conosco, e sa quello che sto dicendo. Quindi abbiamo esteso le agevolazioni anche ad alcune categorie che, nella fase primaria, erano state, dal Dirigente prima e dai Revisori poi, escluse dalle agevolazioni del differimento temporale, poiché evidentemente ritenevano che chi avesse negli anni precedenti

non pagato non poteva usufruire di questa estensione. Questo è il dato. Questo è il dato Giacomo, non è il differimento temporale. Che ci sta pure. Che ci sta pure ma in realtà l'estensione quindi... quindi lo dico anche al collega Loconte che nel frattempo ho imparato anche a leggere. Quindi ho appreso leggendo che vi era questa circostanza che avete probabilmente trascurato. Mi auguro soltanto per una motivazione politica perché se fosse negligenza o trascuratezza sarebbe ancora peggio. Detto questo non voterò, anzi non esprimerò nessun voto perché vado via dall'aula perché non mi interessa votarlo.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Allora, non vedo altre richieste di intervento di dichiarazione. Quindi si può mettere in votazione l'intero provvedimento così come emendato e rettificato dal Consigliere De Laurentis per errore materiale.

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	ASSENTE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	FAVOREVOLE
MERRA RAFFAELLA	ASSENTE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	FAVOREVOLE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	ASSENTE

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Favorevoli 21. Quindi il provvedimento viene approvato. Per l'immediata esecutività per alzata di mano possiamo fare la stessa votazione?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Stessa votazione. Quindi il provvedimento immediatamente eseguibile. Sono le ore 20:59, non essendoci più argomenti all'ordine del giorno il Consiglio Comunale si aggiorna... la seduta è conclusa. Grazie.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo Casalino

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° h76 reg. public.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 24 FEB 2016 al 10 MAR 2016
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 24 FEB 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/18.8.2000)


Trani, 24 FEB 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 24 FEB 2016



Il Funzionario delegato
Dott. Carlo Casalino